

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

119° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 3
2ª - Giustizia	» 50
3ª - Affari esteri	» 54
4ª - Difesa	» 67
7ª - Istruzione	» 75
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 84
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 93
10ª - Industria	» 98
11ª - Lavoro	» 101
12ª - Igiene e sanità	» 119
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 127

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag. 138
------------------	----------

Organismi bicamerali

Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Pag. 139
---	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 140
2ª - Giustizia - Pareri	» 146
7ª - Istruzione - Pareri	» 148
10ª - Industria - Pareri	» 149
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 150

CONVOCAZIONI	Pag. 151
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

92^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Motzo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Deputato MASI. - *Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*, approvato dalla Camera dei deputati

(986) CARPENEDO. - *Modifiche alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la legge elettorale per le regioni a statuto ordinario*

(1088) PERLINGIERI ed altri. - *Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali*

(1136) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - *Nuove norme per le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri; la Commissione passa alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1396, assunto a testo base, e dei relativi emendamenti.

Il presidente CORASANITI invita i presentatori degli emendamenti ad illustrarli, raccomandando di contenere gli interventi in tempi compatibili con l'osservanza del calendario stabilito.

All'articolo 1, riguardo all'emendamento 1.3, presentato dai senatori Ferrari Karl e Riz, il senatore PERLINGIERI osserva che esso è estraneo all'oggetto del disegno di legge.

Il senatore FIEROTTI illustra gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, i quali si richiamano all'esigenza di applicare anche all'elezione dei consigli regionali modelli elettorali analoghi a quelli in vigore per le elezioni amministrative o politiche.

Su di essi si esprime in senso contrario il relatore VILLONE.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 1.1, in materia di incompatibilità.

Il relatore VILLONE ne condivide l'esigenza, ma invita il presentatore a ritirarlo in vista di un'eventuale sua riproposizione con riferimento ad altro disegno di legge.

Gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. L'emendamento 1.1 è ritirato. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. È accolto l'articolo 1 del disegno di legge n. 1396.

L'emendamento 1.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 1.0.2 è respinto.

All'articolo 2, il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 2.1, sul quale si esprime in senso contrario il RELATORE mentre il ministro MOTZO si rimette alla Commissione. Il senatore PASQUINO preannuncia il proprio voto favorevole. Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Riguardo all'emendamento 2.2, il RELATORE si esprime in senso contrario, ritenendo che si tratta di una formulazione correttiva che non modifica il testo del disegno di legge. Posto ai voti, esso è respinto. È accolto l'articolo 2.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge n. 1396.

All'articolo 3, il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 3.4, evidenziando l'esigenza che il premio di maggioranza si applichi soltanto in presenza di un *quorum* minimo, in quanto diversamente c'è il rischio di insediare nei consigli regionali una sola formazione politica. Con il parere contrario del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Riguardo agli emendamenti 3.5, 3.1 e 3.2, i rispettivi presentatori rinunciano all'illustrazione. Il senatore PASQUINO si sofferma poi sull'emendamento 3.3, istitutivo di un doppio turno elettorale. Su tutti si esprimono in senso contrario il relatore VILLONE e il ministro MOTZO. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti. Sono accolti l'articolo 3 e, senza discussione, l'articolo 4.

All'articolo 5, i presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti 5.1 e 5.2. Col parere contrario del relatore, mentre il Governo si rimette alla Commissione, posti ai voti, tali emendamenti sono respinti. Sono così accolti l'articolo 5 e, senza discussione, l'articolo 6.

All'articolo 7, il senatore PASQUINO illustra l'emendamento 7.1, che prevede un incremento del limite della clausola di esclusione e sopprime la possibilità di collegamento a liste regionali.

L'emendamento 7.2 è ritirato dal presentatore. Il senatore PASSIGLI illustra quindi l'emendamento 7.3, che sopprime il collegamento alla lista regionale.

Il senatore GARATTI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 7.8, 7.5, 7.4, 7.6 e 7.7.

Su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, il relatore VILLONE si pronuncia in senso contrario, in quanto l'aggregazione tra le formazioni politiche è comunque favorita dal premio di maggioranza. Il rappresentante del Governo si rimette al giudizio della Commissione.

Il senatore PASQUINO svolge una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.3, il quale, posto ai voti, è respinto. Sono altresì respinti gli emendamenti 7.1, 7.8, 7.5, 7.4, 7.6 e 7.7. È accolto l'articolo 7.

All'articolo 8 il senatore PASQUINO illustra l'emendamento soppressivo 8.1, sostenendo che l'articolo stesso è inadeguato rispetto agli obiettivi ed incostituzionale. Mentre il senatore SPERONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.2, il senatore FIEROTTI sottolinea l'incostituzionalità dell'articolo in questione, del quale chiede la soppressione con l'emendamento 8.4.

Il senatore PASSIGLI, pur condividendo la *ratio* dell'articolo 8, ritiene gravemente carente la sua formulazione, particolarmente con riferimento alla parola «comunque». Si riserva quindi di presentare eventuali emendamenti in vista dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore FIEROTTI svolge una dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti soppressivi.

Il relatore VILLONE si dichiara invece contrario alle proposte soppressive e sostiene che la formulazione della norma si riferisce a tutte le evenienze possibili. Anche il ministro MOTZO assicura che tale espressione è stata lungamente meditata presso l'altro ramo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto, previa una dichiarazione di voto favorevole del senatore PERLINGIERI. Rimangono pertanto assorbiti gli emendamenti 8.2 e 8.4.

Il senatore FIEROTTI illustra gli emendamenti 8.3 e 8.5, ribadendo le proprie perplessità di ordine costituzionale sull'articolo 8 del disegno di legge n. 1396, in riferimento all'articolo 126 della Costituzione. Le sue proposte mirano a dare attuazione al dettato costituzionale, fornendo in particolare l'interpretazione dell'espressione «gravi violazioni di legge».

Secondo il senatore SPERONI gli emendamenti presentati sono peggiorativi rispetto al testo in discussione, il quale nella sua genericità ha comunque un contenuto normativo; la precisazione delle fattispecie indurrebbe invece ancor più forti dubbi di costituzionalità.

Per il senatore MANCINO la norma apparirebbe più giustificata se fosse stata introdotta l'elezione diretta del presidente della giunta; ogni specificazione rischia di risultare ancor più in contrasto con la norma costituzionale.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario sugli emendamenti, dal momento che le ipotesi da essi previste non possono in nessun modo costituire una violazione legislativa.

Posti ai voti gli emendamenti 8.3 e 8.5, sono respinti. Con un annuncio di voto contrario dei senatori PASQUINO, PASSIGLI e PERLINGIERI, è accolto l'articolo 8.

Sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, con il parere contrario del RELATORE e del Ministro MOTZO, la Commissione si pronuncia in senso negativo. È accolto l'articolo 9.

Il senatore PASSIGLI segnala una contraddizione nel contenuto normativo dell'ultimo periodo del comma 8 rispetto al primo periodo del comma 9 dell'articolo 1.

Il senatore SPERONI, pur riconoscendo l'imperfezione della disposizione, sostiene che essa non presta adito a fraintendimenti: se una formazione politica, anche nell'ambito di una coalizione, figura col proprio simbolo nelle liste provinciali, la lista regionale collegata deve riprodurre il medesimo simbolo; quando invece più liste provinciali, presentate da diverse formazioni politiche, si collegano ad una medesima lista regionale, quest'ultima deve essere contraddistinta con i simboli di tutte le liste provinciali allegate ovvero con un unico simbolo anche diverso rispetto a quello delle singole liste.

Dopo un breve intervento del senatore FISICHELLA, la Commissione, il relatore ed il Ministro consentono con questa interpretazione.

Il relatore VILLONE, in merito all'articolo 3, comma 2, osserva che il significato del numero 5 deve intendersi riferito soltanto al precedente numero 4.

Il ministro MOTZO consente con questa interpretazione.

Interviene per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore FIEROTTI, motivando l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore PASQUINO lamenta la limitatezza dei tempi lasciati al Senato per l'esame del disegno di legge.

Anche il senatore MENSORIO dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore PASSIGLI, pur dissentendo rispetto ad alcune disposizioni, annuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Villone di riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 1396, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 986, 1088 e 1136.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,20.

(1082) *Disciplina in materia di conflitto di interessi*

(278) *PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi*

(758) *PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse*

(1330) *TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore CASADEI MONTI illustra il testo unificato da lui predisposto, che la Commissione ha convenuto di adottare come testo base: la normativa in esame prevede casi di incompatibilità tratti dall'ordinamento vigente e casi di potenziale conflitto di interessi, il cui accertamento non è demandato a organi di nuova istituzione, ovvero a organi parlamentari, ma viene realizzato con procedimento meramente dichiaratorio, in base a fattispecie predeterminate dalla legge.

L'istituto dell'incompatibilità è inteso nel significato tradizionalmente recepito dall'ordinamento, di situazione che per sé non impedisce l'accesso alla carica ma pone il candidato nell'obbligo di scegliere fra la rinuncia e l'accettazione condizionata da determinati obblighi. Così, nel caso di funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, attività professionali e incarichi direttivi e di controllo in enti pubblici e imprese, il candidato che intende accettare la carica di Governo deve cessare dall'esercizio delle corrispondenti attività, nelle forme dell'aspettativa, della sospensione dell'attività professionale, della cessazione *ex lege* dall'incarico.

Nel caso di controllo di imprese, di proprietà di patrimoni liquidi e di valori mobiliari, il candidato che accetta la carica deve assoggettarsi ai regimi obbligatori dell'amministrazione fiduciaria e, nei casi più critici, dell'alienazione. Quale forma di efficace controllo del patrimonio del titolare, si è adottata ed adattata la figura dell'amministrazione fiduciaria «cieca», di origine nordamericana (*blind trust*), già proposta nei disegni di legge del Governo, nonché dei senatori Passigli e Tabladini. Essa trova anche applicazione in riferimento ai patrimoni (liquidi e mobiliari), che complessivamente eccedono il valore di cinque miliardi di lire.

Nei casi più rilevanti, in cui l'entità economica del patrimonio (oltre il cinque per cento del capitale sociale) rende difficile la realizzazione di una amministrazione fiduciaria «invisibile», si è prevista, esclusivamente per le imprese considerate critiche in ragione dei settori econo-

mici e della rilevanza nei mercati, l'alienazione obbligatoria dei valori mobiliari, ancorchè con una procedura particolarmente garantista. Anche questo istituto trova riscontro in altri ordinamenti, come quelli della Spagna e degli Stati Uniti d'America.

La normativa proposta impone al titolare della carica di Governo una dichiarazione anticipata delle situazioni di incompatibilità, al fine di garantire la trasparenza nei rapporti istituzionali e di evitare, ove possibile, che la questione di incompatibilità insorga dopo l'insediamento e l'avvio dell'attività del Governo e che si producano gli squilibri politici conseguenti.

Le disposizioni del testo si applicano a figure tipiche di titolari di cariche di Governo, individuate ai soli effetti della disciplina in questione (art. 1): vi si comprendono, oltre che i componenti del Governo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, anche i Sottosegretari e i Commissari straordinari previsti dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 2 determina una serie di incompatibilità con impieghi, professioni e funzioni pubbliche non elettive, già previste in larga parte nell'ordinamento vigente. Le disposizioni innovative riguardano la sospensione dagli albi professionali (ai soli effetti dell'esercizio dell'attività, escluse, pertanto, inopportune limitazioni previdenziali o accessorie) e la decadenza da incarichi di responsabilità direttiva o di controllo in enti pubblici o imprese. Le incompatibilità operano dal giorno del giuramento e per le cariche direttive in enti o imprese è prevista, in caso di inottemperanza, una pronuncia declaratoria della corte d'appello, adottata nell'alta forma dei procedimenti in camera di consiglio.

Con l'articolo 3 sono individuate le imprese alle quali, per la loro rilevanza nei mercati nazionali di alcuni settori critici, si applicano le norme (disposte dal successivo articolo 6) concernenti l'alienazione obbligatoria dei relativi titoli mobiliari (ipotesi A) ovvero (ipotesi B) la devoluzione al pubblico erario dei profitti ritenuti presuntivamente eccessivi dalla stessa legge.

I settori economici sono predeterminati *ex lege* in ragione della loro natura strategica o anche del carattere critico delle relative attività d'impresa per la formazione dell'opinione pubblica o per l'inerenza a fondamentali funzioni pubbliche.

L'articolo 5 disciplina l'amministrazione fiduciaria dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo.

Il sistema previsto dall'articolo 5 dispone un obbligo di conferimento in amministrazione fiduciaria per le liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire cinque miliardi; sono considerati anche i valori e le liquidità posseduti per interposta persona.

I vincoli più significativi consistono nell'impedimento a comunicare all'interessato la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti, ciò che qualifica la «invisibilità» della gestione, nel divieto di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni e di acquisire il controllo di imprese critiche ai sensi dell'articolo 3.

Il fiduciario, inoltre, non può riacquistare i valori alienati in applicazione dell'articolo 6 (alienazione obbligatoria di valori inerenti le imprese critiche di cui all'articolo 3).

Quanto al capitale conferito, se ne possono sottrarre quote non superiori, nel complesso, a un miliardo di lire e se ne può disporre esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

Si prevede, infine, la nullità dei contratti e degli altri atti contrastanti la disciplina dell'amministrazione fiduciaria.

Con l'articolo 6 si propone una disciplina diretta a rimuovere le situazioni di conflitto di interessi, derivanti dal controllo di imprese rilevanti ai sensi dell'articolo 3.

Nello schema dell'ipotesi A), tale disciplina è fondata sulla alienazione obbligatoria, assistita da speciali garanzie, dei valori mobiliari eccedenti un limite minimo (cinque per cento del capitale sociale).

In uno schema alternativo (ipotesi B), prospettato in sede di comitato ristretto, all'alienazione si preferisce una sorta di presunzione di ingiustificato arricchimento per le imprese che, nel periodo di durata della carica di Governo del rispettivo proprietario, abbiano realizzato incrementi di valore superiori a quelli medi dell'ultimo quinquennio: ne consegue l'avocazione al pubblico erario delle corrispondenti somme.

Il relatore non è persuaso della validità della ipotesi B, che nell'intento di predisporre un sistema ispirato a un criterio di prevenzione generale, comporta inconvenienti all'esatta determinazione dei valori dei titoli, che dipende da fattori molteplici e alla stessa autonomia dell'impresa, alla quale si impone una sorta di *self-restraint*, contraddittorio alla funzione fondamentale degli organismi economici e produttivi.

Quanto alla alienazione obbligatoria (articolo 6, ipotesi A), essa presuppone la quotazione nei mercati finanziari dei valori non quotati, disposta dall'articolo 5, e comporta l'amministrazione fiduciaria fino alla conclusione dell'operazione di vendita (comma 2).

Il termine per l'avvio dell'operazione è fissato, caso per caso, dall'Autorità *antitrust*, che lo comunica alla CONSOB.

Per la procedura di alienazione vi è l'affidamento da parte della CONSOB a tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, dell'incarico di stimare i valori che ne formano oggetto (entro trenta giorni dal termine iniziale, fissato dall'Autorità *antitrust*).

Entro 120 giorni, prorogabili della metà, dall'accettazione dell'incarico, i tre soggetti in questione formulano un'offerta pubblica di vendita, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia.

Sono conferiti in amministrazione fiduciaria i proventi della vendita (per gli importi complessivamente eccedenti i cinque miliardi di lire), così come i valori che non risultano venduti.

L'articolo 9 impone e regola l'obbligo di astensione, per i titolari di cariche di Governo, in ordine al voto su deliberazioni o all'adozione di atti, nei quali abbiano un interesse proprio. Si prevede lo stesso obbligo quando l'interesse, noto al titolare della carica, sia proprio di parenti o di persone con le quali questi abbia relazioni o rapporti significativi (convivenza, collaborazione, grave inimicizia, causa pendente, credito o debito).

Per la sostituzione degli astenuti provvede un apposito regolamento e per gli atti amministrativi viziati dall'inosservanza dell'obbligo di astensione è previsto il rimedio giurisdizionale dell'impugnazione per violazione di legge.

Si apre la discussione generale sul testo proposto e illustrato dal relatore.

Il Presidente CORASANITI ricorda che in sede ristretta si è convenuto sull'esigenza di evitare l'attribuzione di competenze nella materia in esame ad organi parlamentari. Di conseguenza, si è preferito elaborare una serie di fattispecie, da applicare in base a criteri pressochè automatici: tale ipotesi risulta realizzata in modo soddisfacente nel testo del relatore. Quanto all'articolo 6, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sul parametro di riferimento contenuto nell'ipotesi B), ad esempio tenendo conto dei valori appartenenti alle imprese dell'intero settore. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni contenute nell'articolo 9, che hanno suscitato riserve da parte di alcuni costituzionalisti.

A tale riguardo il RELATORE osserva che i rilievi critici evocati dal Presidente si riferivano ad una formulazione precedente e conservano attualità esclusivamente in relazione al comma 4, ritenuto insufficiente per comprendere la molteplice tipologia degli atti di Governo: occorre precisare, peraltro, che solo agli atti amministrativi si potrebbe applicare la disposizione prevista. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 9 si aggiunge al sistema complessivo predisposto per la normativa in esame, senza integrarne il contenuto fondamentale.

Il Presidente CORASANITI, ritiene che in un contesto normativo in cui operano misure a efficacia reale, come quelle di cui all'articolo 6, l'obbligo di astensione potrebbe essere considerato superfluo, salvo che lo si intenda alla stregua di una norma di chiusura.

Il senatore Guido DE MARTINO reputa utile la previsione di cui all'articolo 9, quantomeno nel periodo di applicazione delle norme transitorie.

Il RELATORE ricorda che l'istituto è tratto da una proposta presente nel disegno di legge del Governo.

Il PRESIDENTE precisa che in tale disegno di legge non sono previste misure a efficacia reale come quelle contenute nel testo in esame.

Il senatore FISICHELLA esprime riserve sulla fattispecie della grave inimicizia di cui all'ultima parte del comma 1 dell'articolo 9, che risulta insufficientemente determinata.

Il relatore CASADEI MONTI ricorda che si tratta di una formula tradizionale propria della disciplina dell'astensione che si applica ai magistrati e pubblici funzionari, rilevante in quanto si manifesti in forme esteriori.

Ad avviso del senatore FISICHELLA si tratta comunque di una previsione non specifica.

Il presidente CORASANITI osserva che la disciplina ricordata dal relatore è ispirata al principio di imparzialità, che nel caso in questione

non ha la stessa rilevanza. D'altra parte la stessa nozione di inimicizia nel caso di decisioni politiche può assumere connotazioni del tutto particolari.

La senatrice BEDONI condivide l'opinione del senatore Fisichella in ordine all'articolo 9, suscettibile di provocare un ampio contenzioso. Quanto all'articolo 6, conviene con il relatore in ordine alle riserve manifestate per l'ipotesi B), poichè la valutazione dei titoli mobiliari è condizionata da variabili complesse e molteplici, comprese le tendenze di mercato, dalle quali si dovrebbe prescindere con apprezzamenti ampiamente discrezionali e pertanto inopportuni. Vi sarebbero, comunque, effetti negativi per la gestione delle imprese.

Il senatore PASSIGLI considera eccessivamente restrittiva la disposizione, di cui all'articolo 2, comma 3, concernente gli incarichi di responsabilità nelle imprese e negli enti pubblici: in particolare, dovrebbe essere esclusa la persistenza del divieto per un anno dopo la cessazione della carica di Governo.

Il senatore FISICHELLA ricorda un analogo istituto statunitense, che peraltro si riferisce solo all'assunzione di nuovi incarichi.

Ad avviso del presidente CORASANITI un regime specifico per le posizioni in esame si giustifica per il particolare rilievo critico che esse assumono in ordine a possibili conflitti di interessi.

Il relatore CASADEI MONTI precisa che la norma è tratta dalla legislazione vigente, che comunque si riferisce solo all'assunzione di nuovi incarichi.

Il senatore PASSIGLI si sofferma quindi sulla nozione di controllo delle imprese e sui settori di cui all'articolo 3, comma 1, che dovrebbero essere integrati da quello della pubblicità commerciale. Quanto all'articolo 9 esprime riserve sul riferimento a rapporti di credito e di debito, contenuto nel comma 1.

Il senatore FIEROTTI ritiene che l'obiettivo di tutelare l'interesse generale garantendo la separazione dei titolari di cariche di Governo dai propri interessi personali, sia unanimemente condiviso. Altrettanto importanti, d'altra parte, sono le preoccupazioni circa la necessità di assicurare il temperamento di tale obiettivo con alcuni valori e principi di rilievo costituzionale, come i diritti di partecipazione politica, di proprietà e di iniziativa economica. L'impianto complessivo del testo in esame non risponde a tale esigenza, con particolare riferimento alla disciplina della vendita obbligatoria, di cui all'articolo 6: essa, infatti, implica una dissuasione sostanziale a partecipare alla competizione politica. Dopo aver dato atto al relatore di aver recepito in modo corretto molte delle indicazioni formulate in sede ristretta, con particolare riferimento alla disciplina delle incompatibilità, considera insoddisfacente la formulazione dell'articolo 3, che non è coerente al principio di trattare ogni fattispecie come un caso di incompatibilità. Prospetta, quindi, una soluzione tale da consentire all'interessato l'opzione tra le due ipotesi al-

ternative elaborate per l'articolo 6. Ritiene, comunque, che una disciplina eccessivamente restrittiva potrebbe compromettere anche la rappresentanza popolare. Reputa opportuno, infine, acquisire tempestivamente la valutazione del Governo sul testo in esame.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che l'articolo 3 debba essere integrato con una clausola residuale di chiusura in ordine all'individuazione dei settori critici, al fine di comprendere le ipotesi non previste da una elencazione tassativa, che potrebbero assumere importanza anche in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Quanto all'articolo 6, si potrebbe prevedere sia l'opzione tra le due ipotesi, sia un'integrazione dell'ipotesi B) con l'ipotesi A), nel caso di alienazione infruttuosa. È opportuno, comunque, elaborare in modo più pertinente i parametri di valutazione degli incrementi di valore, di cui all'ipotesi B), facendo riferimento, ad esempio, a quanto stabilito in proposito nella normativa sulle successioni. Propone, quindi, la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al testo del relatore.

Il relatore CASADEI MONTI si riserva di presentare propri emendamenti in accoglimento di alcune delle obiezioni appena formulate.

Il senatore Guido DE MARTINO ritiene preferibile eliminare la formula limitativa, contenuta nell'articolo 2, comma 3, in tema di divieto degli incarichi di consulenza, che dovrebbe comprendere tutti i casi e non solo quelli a carattere continuativo.

Si associa il senatore VILLONE.

Si conviene, quindi, di fissare alle ore 10 di martedì 28 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti al testo del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

93^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse

(1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore FIEROTTI, che raccomanda di contenere la disciplina in esame alle sole ipotesi di incompatibilità, escludendo ogni specie di incapacità. A questo fine opportunamente il relatore ha modificato la stesura originaria, ma il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, è ancora sospeso sotto questo profilo. Rivolge quindi una richiesta di chiarimento.

Risponde il relatore CASADEI MONTI, confermando che si tratta anche in questo caso di ipotesi di incompatibilità. Si riserva comunque di proporre eventuali modifiche per rendere più trasparente il concetto, ferma restando la legittimità di limitazioni al diritto di proprietà.

Il presidente CORASANITI aggiunge che l'elencazione di cui alle lettere a) - e) dell'articolo 3 dovrebbe essere intesa come esemplificativa, all'insegna del criterio generale previsto nella prima parte dello stesso comma.

Concorda il senatore FIEROTTI, che rammenta come in sede di comitato ristretto si fosse convenuto di estendere la previsione ad altri settori economici di carattere strategico. La *ratio* della norma si riassume nella tutela dell'imparzialità dell'istituzione a garanzia dei cittadini.

Il senatore CASADEI MONTI consente, facendo tuttavia presente che ne risulta accresciuto il potere discrezionale dell'Autorità garante.

Il senatore PERLINGIERI rileva come il concetto di impresa rilevante sia aperto e non soggiaccia ad una classificazione preventiva, in quanto concreto e mutevole nel tempo.

Il presidente CORASANITI precisa che la fondamentale finalità della normativa in esame è di impedire il cumulo dei poteri derivanti dalla carica di Governo con quelli economici privatamente detenuti.

Il senatore PERLINGIERI invita a tenere distinta la problematica che attiene alla tutela della concorrenza dalle questioni che si riferiscono alla garanzia dell'imparzialità dei titolari delle cariche di Governo. Il conflitto di interessi, che può essere solo potenziale, non necessariamente discende dalla disponibilità di un rilevante potere economico.

Il presidente CORASANITI segnala che la norma prende comunque le mosse dall'esistenza di un potere di influenza di natura economica, purchè esso sia rilevante.

Interviene poi il senatore D'ALÌ chiedendo preliminarmente che la discussione generale possa proseguire anche nella giornata di martedì 28 febbraio. Il progetto del relatore presenta un contenuto illiberale e vessatorio, tale da pregiudicare l'accesso alle cariche di Governo. In particolare, critica con forza l'articolo 6, ipotesi B), che sembra costringere gli interessati ad abbandonare, oppure a non accedere, alla vita pubblica. Si misconosce l'operatività degli istituti vigenti e delle relative procedure, come quelle che precedono la quotazione delle imprese sui mercati borsistici; la devoluzione all'erario dei profitti acquisiti trascura poi di considerare che certi incrementi di valore hanno un carattere soltanto temporaneo. Conclusivamente la disciplina evidenzia un carattere punitivo, per cui egli chiede che su di essa si svolga un'adeguata discussione.

Il senatore SPERONI sollecita invece la conclusione della discussione generale, potendosi riprendere ogni analisi al momento dell'esame degli articoli. Ricorda comunque che l'ordinamento conosce numerose ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di cariche rappresentative. È da escludere quindi la sussistenza di intenti punitivi.

Il relatore CASADEI MONTI ricorda che l'ipotesi B) relativa all'articolo 6, è stata introdotta su richiesta, tra gli altri, dei senatori Briccarollo e Fierotti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore PERLINGIERI, rilevando che il provvedimento, più volte reiterato, recepisce le modifiche introdotte nel corso del precedente esame parlamentare e reca, in particolare, una norma aggiuntiva in tema di ricusazione di componenti di commissioni esaminatrici. Conclude raccomandando di esprimere un parere favorevole.

Nella discussione interviene il senatore SPERONI, preannunciando il proprio voto contrario. Il provvedimento può rivelarsi opportuno, ma non urgente.

Replica il senatore PERLINGIERI, confermando che per molte parti si tratta di disposizioni necessitate, anche in dipendenza di principi di natura comunitaria.

La Commissione, a maggioranza, approva quindi la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

(1404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore PERLINGIERI, soffermandosi sul contenuto del provvedimento, che reca una proroga del Consiglio universitario nazionale e delle commissioni consultive. Alcune modificazioni sono state poi introdotte presso l'altro ramo del Parlamento. Conclude esprimendo un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta del relatore sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1396**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al novanta per cento dei seggi assegnati alla regione. I collegi uninominali sono costituiti sulla base dei collegi uninominali previsti per l'elezione dei consiglieri provinciali e sono determinati ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. I consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti in parte sulla base di gruppi regionali di candidati concorrenti nei collegi uninominali e in parte sulla base di liste regionali concorrenti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. La dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo e di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

5. Ogni gruppo regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore al cinquanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione; ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non superiore ad un decimo dei consiglieri assegnati alla regione.

6. La presentazione dei gruppi di candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Ogni gruppo di candidati e la lista regionale ad esso collegata è contraddistinta da uno o più contrassegni, fino ad un massimo di cinque.

7. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, concernente il voto di preferenza, è abrogato.

Art. 1-bis.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca entro un apposito rettangolo, sulla medesima linea, a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato nel

collegio uninominale, al centro il contrassegno o i contrassegni indicati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 e alla sinistra il cognome e il nome del capolista della lista regionale collegata. L'elettore esprime un solo voto tracciando un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista regionale collegata.

Art. 1-ter.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di ciascuna lista regionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra elettorale individuale è data moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio uninominale;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e la cifra individuale elettorale di ciascun candidato”.

2. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

3. Il decimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, riceve gli estratti verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a);

2) procede quindi alla assegnazione dei seggi tra le liste regionali di cui al numero 1). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista regionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Salvo quanto disposto dal numero 4), ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

3) qualora, in base al riparto dei seggi di cui al numero 2), nessuna lista regionale abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio regionale, attribuisce alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale il 60 per cento

dei seggi con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste regionali ai sensi del numero 2);

4) stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista regionale, proclama eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale che ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio e i candidati capilista di ciascuna lista regionale che abbia ottenuto almeno un seggio;

5) effettuate le proclamazioni di cui al numero 4), per i restanti seggi spettanti a ciascuna lista regionale proclama eletti i candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali".

4. I commi da undicesimo a sedicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.4

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Principi generali)

1. L'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Principi generali)*. - 1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 9-bis, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533".

Art. 1-bis.

(Numero dei consiglieri regionali)

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Numero dei consiglieri regionali*). - 1. Il consiglio regionale è composto:

- a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
- b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
- c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
- d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il decreto di cui al comma 2 è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione”.

Art. 1-ter.

(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione)

1. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - (*Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione*). - 1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. I consigli regionali durano in carica fino alla data di scadenza del quinquennio, limitandosi, dopo il quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva il compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio regionale dalla data della elezione.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

5. Il decreto di convocazione dei comizi è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione”.

Art. 1-quater.

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. L'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - *(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)*. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, in tanti uffici centrali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio centrale circoscrizionale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

4. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

5. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di candidati o di singoli candidati, nonché per la attribuzione dei seggi residui ai sensi dell'articolo 15, la Corte d'appello del capoluogo della regione si costituisce, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, in ufficio centrale regionale con l'intervento di cinque magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio”.

Art. 1-quinquies.

(Presentazione delle candidature)

1. L'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - *(Presentazione delle candidature)*. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati comprende un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 15.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato è indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrasegni depositati si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati contiene l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due sup-

plenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. I delegati sono autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del gruppo di candidati o dei singoli candidati presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati è sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione è sottoscritta da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura è accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali è presentata per ciascuna regione alla cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

10. La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati, da parte degli elettori, avviene su apposito modulo recante il contrassegno del gruppo di candidati o dei singoli candidati, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. È indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Con le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati sono inoltre presentati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; i sindaci, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciano tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; i gruppi di candidati possono essere contraddistinti con il simbolo di un partito o di un gruppo politico ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

Art. 1-sexies.

(Indicazione del candidato a presidente della regione)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*quinquies* della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (Indicazione del candidato a presidente della regione). -

1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi".

Art. 1-septies.

(Elezioni nei collegi uninominali)

1. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Elezioni nei collegi uninominali). - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi, purchè tale cifra non sia inferiore al 40 per cento dei voti espressi, detraendo dal computo le schede bianche e nulle. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno esclusivamente i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi sia inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i tre candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

4. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età".

Art. 1-octies.

(Attribuzione dei seggi residui)

1. L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *(Attribuzione dei seggi residui)*. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio centrale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla individuazione dei gruppi di candidati che hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. A tal fine si procede alla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno.

2. L'ufficio centrale regionale procede quindi, tra i gruppi di candidati individuati ai sensi del comma 1, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 13.

3. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentato di un'unità, qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il primo turno. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 13, e dividendo il prodotto per il totale dei

voti validi espressi nel collegio. Nell'ipotesi in cui si proceda ad un secondo turno elettorale, la cifra individuale dei singoli candidati viene calcolata computando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato al primo turno.

4. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 13 e del comma 4 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 4, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale. Qualora più gruppi di candidati abbiano conseguito la stessa maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, il numero in percentuale di seggi utile per il conseguimento della maggioranza assoluta è assegnato al gruppo che ha conseguito più voti.

6. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 5, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli altri candidati in attuazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale.

7. Qualora, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non risultino assegnati tutti i seggi spettanti a ciascuna regione, l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione degli ulteriori seggi residui, secondo le modalità di cui al comma 4, tra i gruppi di candidati che non hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

8. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 7, secondo la più alta cifra individuale».

Art. 1-nonies.

(Elezioni suppletive e surrogazioni)

1. L'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - *(Elezioni suppletive e surrogazioni)*. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione

suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 15 nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 9-bis, l'ufficio centrale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale".

Art. 1-decies.

(Determinazione dei collegi uninominali)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

3. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della de-

limitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

4. Il Governo predispone lo schema di regolamento sulla base dei principi di cui al comma 3, entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento è quindi trasmesso, per l'espressione del parere, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Trascorsi dieci giorni dalla data della trasmissione, lo schema di regolamento è inviato alle Camere, insieme al parere espresso dalla suddetta Conferenza, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, che deve essere espresso entro dieci giorni dall'invio. Il regolamento è comunque emanato qualora i pareri non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano dopo ogni censimento generale della popolazione.

Art. 1-undecies.

(Durata delle operazioni di voto)

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*nonies* della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 16-*bis*. - *(Durata delle operazioni di voto)*. - 1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno”.

Art. 1-duodecies.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con cui sono apportate alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 1-terdecies.

(Disposizione transitoria)

1. La prima determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 1-*bis* della presente legge, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3».

1.5

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Principi generali)

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

Art. 2.

(Determinazione dei seggi uninominali e proporzionali)

1. Il territorio regionale è diviso in collegi elettorali.

2. In ogni regione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di collegi uninominali ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

3. Il restante venticinque per cento dei seggi è attribuito con il sistema proporzionale mediante recupero su base regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 23.

Art. 3.

(Numero dei consiglieri regionali)

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 80 membri, nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

b) da 60 membri, nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

c) da 50 membri, nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

d) da 40 membri, nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Determinazione dei collegi uninominali)

1. Il Governo, sentito il parere non vincolante di ciascuna regione, provvede entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla delimitazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Criteri per la determinazione dei collegi uninominali)

1. I collegi uninominali devono essere costituiti secondo i seguenti criteri:

- a) individuando bacini territoriali coerenti;
- b) rispettando il più possibile l'omogeneità economico-sociale di ciascun bacino e le relative peculiarità storico-culturali;
- c) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da comprendere;
- d) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;
- e) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi assegnati, sulla base dei quozienti interi e con uno scostamento massimo, in più o in meno, del venti per cento per ciascun collegio.

Art. 6.

(Schede per la votazione)

1. Per la elezione del consiglio regionale sono predisposte due schede, una per la votazione per l'attribuzione dei seggi con il sistema uninominale ed una per quella con il sistema proporzionale.

2. La scheda per l'elezione con il sistema uninominale reca il cognome e il nome del candidato al consiglio regionale, affiancato dal simbolo o dai simboli dei gruppi che lo sostengono.

3. La scheda per l'elezione con il sistema proporzionale reca il cognome e il nome di un candidato indicato da ciascun gruppo quale presidente della regione affiancato rispettivamente dal simbolo dei gruppi che lo sostengono.

4. Più gruppi partecipanti alla votazione con il sistema proporzionale possono designare uno stesso candidato, affiancato ai propri simboli.

Art. 7.

(Votazione per il sistema uninominale)

1. Per la elezione del candidato nel collegio uninominale ciascun elettore dispone di un solo voto con cui esprime la scelta del candidato.

Il voto è espresso tracciando un segno di matita copiativa sul nome, ed è valido anche se è apposto sul simbolo o sui simboli affiancati purchè sia chiaramente manifesta la volontà dell'elettore.

Art. 8.

(Votazione per il sistema proporzionale)

1. Per la votazione con il sistema proporzionale ogni elettore dispone di un solo voto che esprime tracciando un segno di matita copiativa sul contrassegno del gruppo o partito, oppure sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato indicato quale presidente della regione. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

2. Ogni gruppo o partito presenta il nominativo di un solo candidato.

3. Quando al gruppo o partito sono attribuiti più seggi, quelli successivi al primo sono assegnati ai candidati non eletti che nei collegi uninominali della regione hanno ottenuto la più alta percentuale di voti ed hanno dichiarato di essere collegati al simbolo di quel gruppo o partito.

Art. 9.

(Eleggibilità)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 10.

(Nullità della candidatura)

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. La candidatura in un collegio uninominale è compatibile con quella nella circoscrizione elettorale per la quota proporzionale.

2. Il collegamento è valido quando i candidati collegati rilasciano una reciproca e corrispondente dichiarazione.

Art. 11.

(Dichiarazione di presentazione per i collegi uninominali)

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da un numero di elettori non infe-

riore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali che si presentano con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichiarare di collegarsi ad uno dei simboli concorrenti in sede regionale per la quota proporzionale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dal candidato indicato quale presidente della regione, nonchè dai delegati dei gruppi concorrenti alla votazione su base regionale con il metodo proporzionale.

3. I candidati nei collegi uninominali tra loro collegati e contraddistinti da un unico contrassegno o dallo stesso gruppo di contrassegni formano, ai fini della presente legge, un «gruppo di candidati».

Art. 12.

*(Dichiarazione di presentazione della lista
per la circoscrizione unica regionale)*

1. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, non inferiore al 2 per mille del totale degli iscritti.

2. Per la circoscrizione regionale possono presentare candidature i partiti o gruppi di cittadini che hanno presentato con gli stessi contrassegni candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali della stessa regione.

3. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo.

Art. 13.

(Deposito dei contrassegni)

1. I partiti o gruppi politici organizzati, nonchè singoli candidati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 14.*(Presentazione della candidatura)*

1. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, e tra parentesi l'eventuale nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende essere contraddistinto.

2. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

Art. 15.*(Delegati)*

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

Art. 16.*(Accettazione della candidatura)*

1. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulta che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

2. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 17.*(Uffici elettorali)*

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 18.

(Procedure di controllo)

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale)

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai

candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d*), numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b*) del comma 1.

Art. 20.

(Rappresentanti)

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

Art. 21.

(Votazione ai seggi)

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei gruppi di candidati che concorrono con il sistema proporzionale votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purchè siano elettori nel collegio regionale.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purchè siano elettori del collegio uninominale.

Art. 22.

(Operazioni dell'ufficio elettorale dei collegi)

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
- c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

Art. 23.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale)

1. Per l'assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato indicato nelle singole sezioni della regione come risultano dai verbali e, conteggiati

i voti contestati eventualmente dichiarati validi, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) per gli ulteriori seggi procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo o partito nonchè della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo nei collegi uninominali.

2. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dal rispettivo simbolo in tutte le sezioni elettorali della regione, sottratti i voti dei candidati contraddistinti dallo stesso simbolo già proclamati eletti nei collegi uninominali. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che hanno ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati già eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al consigliere proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della regione, nonchè alla prefettura o alle prefetture della regione, perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

Art. 24.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti)

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema uninominale, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 21.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.6

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Principi generali)

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 70 per cento dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nella circoscrizione regionale in ragione proporzionale e secondo quanto previsto dall'articolo 1-*quater*, in parte tra liste concorrenti e in parte tra i candidati concorrenti nei collegi uninominali collegati alle medesime liste.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati concorrenti nella circoscrizione regionale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

5. Le liste per il riparto proporzionale dei seggi sono presentate in ambito regionale. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono fare parte anche candidati nei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato. il capolista di ciascuna lista può essere indicato

come il candidato che i presentatori della lista propongono per la carica di presidente della regione. Ai fini di cui all'articolo 1-*quater*, più liste collegate agli stessi candidati nei collegi uninominali formano un gruppo di liste collegate. Ai medesimi fini, i candidati nei collegi uninominali collegati alle stesse liste formano un gruppo di candidati collegati. Quando più liste sono collegate ai medesimi candidati nei collegi uninominali e si sono avvalse della facoltà di indicare il candidato proposto alla presidenza della regione, esse debbono recare lo stesso capolista.

6. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

7. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

Art. 1-bis.

(Scheda elettorale e modalità di voto)

1. La scheda di votazione reca alla destra il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato dai contrassegni indicati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, alla sinistra il contrassegno di ciascuna lista, accompagnato dall'elenco dei rispettivi candidati.

2. Ciascun elettore dispone di due voti. L'elettore vota per un candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sul nome del candidato, e per una delle liste, anche non collegata al candidato votato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

Art. 1-ter.

(Elezioni nei collegi uninominali)

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 1-quater.

(Attribuzione della quota proporzionale di seggi)

1. Per l'assegnazione dei seggi non attribuiti nei collegi uninominali, l'Ufficio elettorale regionale:

1) individua in primo luogo le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

2) verifica quindi se i candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista o alle medesime liste abbiano conseguito, con le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio;

3) determina la cifra elettorale regionale delle liste di cui al numero 1). Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi dell'articolo 1-ter, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizioni del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

4) determina, ai fini di cui al numero 9, la cifra individuale di ciascun candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-ter. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

5) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine della rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

6) qualora la verifica di cui al numero 2 abbia dato esito positivo, e la lista o le liste interessate si siano avvalse della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 1, assegna il primo seggio alla lista o alle liste collegate al gruppo di candidati che ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, proclamando quindi eletto il capolista della lista o delle liste in questione;

7) effettuata l'eventuale attribuzione del seggio di cui al numero 6, procede al riparto dei seggi residui tra le liste di cui al numero 1, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale;

8) in deroga a quanto previsto al numero precedente, ad una lista o gruppo di liste collegate non può essere in alcun caso attribuito, sulla base del riparto proporzionale, un numero di seggi tale che, sommato ai seggi conseguiti ai sensi dell'articolo 1-ter dai candidati collegati a tale lista o tali liste, superi il 60 per cento dei seggi del consiglio, salvo che

la somma dei voti validi ottenuti da una lista o gruppo di liste collegate sia superiore al 60 per cento del totale dei voti validi. In tale ultimo caso la lista o le liste in questione concorrono al riparto proporzionale sino al limite massimo del raggiungimento di una percentuale di seggi, rispetto al totale dei seggi del consiglio, corrispondente alla percentuale di voti validi ottenuta dalla lista o dalle liste rispetto al totale dei voti validi espressi. I seggi in eccedenza rispetto al limite di cui ai precedenti due periodi sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7;

9) il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 1-ter, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 5, che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del precedente periodo, rimangono ancora da attribuire dei seggi ad una lista, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti di cui al numero 7.

Art. 1-quinquies.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga)

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-ter.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della dichiarazione della vacanza.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-quater, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, o, in mancanza, il candidato del gruppo collegato alla medesima lista con la più alta cifra individuale. Qualora la lista e il gruppo ad essa collegato abbia esaurito i propri candidati, il seggio viene attribuito ai sensi del comma 1, numero 9, dell'articolo 1-quater.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3».

1.7

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Principi generali)

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali, ad eccezione dei seggi assegnati ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-*quater*.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà più uno dei consiglieri della regione.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

Art. 1-bis.

(Determinazione dei collegi uninominali)

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-ter.

(Elezione nei collegi uninominali)

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 1-quater.

(Attribuzione dei seggi residui)

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 1-ter.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 1-ter, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo, salvo quanto previsto dal comma 4, successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Al gruppo di candidati che nei collegi uninominali ha ottenuto la maggioranza dei seggi e, in caso di parità tra più gruppi, la maggiore cifra elettorale, viene assegnato un ulteriore numero di seggi, purchè abbia conseguito nei medesimi collegi uninominali più del 30 per cento e meno del 60 per cento dei seggi del consiglio regionale. Tale ulteriore numero di seggi è assegnato entro il limite massimo dei seggi non attribuiti ai sensi dell'articolo 1-ter, in modo da consentire il raggiungimento di non oltre il 60 per cento dei consiglieri assegnati alla regione. Il gruppo che nei collegi uninominali ha ottenuto più del 60 per cento dei seggi del consiglio o a cui viene assegnata una quota di seggi ai sensi del presente comma, non partecipa all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, purchè la somma delle cifre elettorali di tutti gli altri gruppi sia superiore al 15 per cento del totale dei voti validi.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo mede-

simo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 1-ter.

Art. 1-quinquies.

(Elezione suppletiva. Proclamazione in surroga)

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 1-ter.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-quater, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Art. 1-sexies.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3».

1.8

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 83 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 come sostituito dall'articolo 1 si inseriscono tra le parole "uffici centrali circoscrizionali" e le parole "facendosi assistere" le seguenti:

“escluso quello del Trentino Alto-Adige ai sensi del comma 2 dell'articolo 1”».

«2-ter. Al comma 1 dell'articolo 83 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 come sostituito dall'articolo 1 aggiungere dopo le parole “o più esperti scelti dal presidente” le seguenti: “svolge le seguenti operazioni relativamente ai risultati elettorali contenuti nei predetti verbali”».

1.3

FERRARI KARL, RIZ

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, le parole “cinque anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni”».

1.9

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro quinti» con le seguenti: «un quinto».

1.10

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «con almeno un gruppo di liste provinciali» inserire le seguenti: «fino ad un massimo di cinque».

1.11

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste regionali presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature almeno un seggio in una delle due Camere».

1.12

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 le parole: “dei comuni compresi nella regione” sono sostituite dalle altre: “di giunta comunale”».

1.1

SPERONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste regionali e provinciali presentate dai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici distinti da contrassegni presentati alle ultime elezioni e che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».

1.13

BELLONI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

PASSIGLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

“La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, purchè vengano garantiti per ogni circoscrizione almeno due consiglieri”.

1.0.1

BELLONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I membri della Giunta sono eletti a scrutinio palese dal consiglio regionale tra i suoi componenti, secondo le modalità dei rispettivi regolamenti, su proposta del Presidente della Giunta, dopo la sua elezione».

1.0.2

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Art. 2.

Sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Il voto per una lista provinciale si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata».

2.2

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Al penultimo periodo, sopprimere le parole: «anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista».

2.1

PASSIGLI

Art. 3.

Al comma 2, punto 4), dopo le parole: «inferiore al 50 per cento» inserire le seguenti: «ma superiore al 35 per cento».

3.4

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere i punti 7) e 8) nonchè il capoverso immediatamente successivo al punto 8).

3.5

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e le parole: «10 per cento» con le altre: «20 per cento».

3.1

PASQUINO

Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

3.2

PASQUINO

Al comma 4, sostituire le parole da: «assegna» a: «in questione» con le seguenti: «si procede ad un secondo turno di votazioni al quale sono ammesse le due liste che hanno ottenuto più voti. Il secondo turno ha luogo la domenica successiva al primo turno. Alla lista vincente viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale; a concorrenza del 60 per cento dei seggi sono altresì proclamati eletti i candidati delle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente secondo l'attribuzione dei seggi a ciascuna di tali liste e, al loro interno, secondo la cifra individuale dei candidati. I restanti seggi da attribuire sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente».

3.3

PASQUINO

Art. 5.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «commi 3 e 4 aggiungere le seguenti: con esclusione dell'ultimo periodo».

5.1 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla lettera e) dell'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 sono aggiunte le seguenti parole: »con esclusione delle attività militanti e di volontariato politico».

5.2 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

«1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 5 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 10 per cento».

7.8 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi».

7.5 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sopprimere le parole da «a meno che» fino alla fine del periodo.

7.4 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

7.6 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire le parole «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

7.7 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «del 3 per cento» fino a: «la percentuale».

7.1 PASQUINO

Sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

7.2 PASSIGLI

Sopprimere le parole: «, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento».

7.3 PASSIGLI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.4 LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

8.1 PASQUINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

SPERONI, BEDONI, FONTANINI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

2. Possono costituire altresì grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, le dimissioni del presidente e dei membri della giunta del consiglio regionale, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivate dal venir meno della maggioranza consiliare di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

8.3

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Costituisce grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge.

8.5

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente" sono inserite le seguenti: "e fino alla settima domenica successiva".

8.0.1

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente" sono inserite le seguenti: "e fino alla quarta domenica successiva".

8.0.2

LA LOGGIA, GARATTI, ZACCAGNA, FIEROTTI,
STANZANI GHEDINI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

56ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1380) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo, approvato dalla Camera dei Deputati
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente GUARRA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva rinviato il conferimento del mandato a riferire in attesa dei prescritti pareri; da quindi notizia dell'avvenuta emissione di pareri non ostativi da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Si procede alla votazione per il conferimento del mandato.

Ad integrazione delle dichiarazioni di voto espresse ieri, i senatori PREIONI e BRIGANDÌ annunciano il voto contrario al disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce mandato al relatore Bucciero di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 5 del 1995, autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

- (987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati
- (384) *MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*
- (490) *LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura*
- (552) *DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*
(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE propone che l'inizio dell'esame dei disegni di legge in titolo sia differito alla prossima seduta in considerazione dell'assenza della senatrice Siliquini, dovuta a motivi di salute.

Conviene la Commissione.

- (397) *PINTO ed altri: Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento*
- (754) *PELLEGRINO e SCOPELLITI: Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio*
- (887) *ELLERO ed altri: Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario*
- (915) *LA LOGGIA ed altri: Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta*
- (942) *SALVATO ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*
- (1016) *LISI e GUARRA: Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva*
- (1027) *MANCONI: Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti*
- (1043) *SALVI ed altri: Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi*
- (1084) *IMPOSIMATO ed altri: Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato dopo che nella seduta del 7 febbraio era stato istituito un apposito comitato ristretto.

Sull'andamento dell'unica seduta di quel comitato, svoltasi il 14 febbraio, riferisce il relatore CONTESTABILE, il quale rievoca che si era creata una situazione di stallo in ordine al metodo di lavoro. Infatti, si erano scontrate due correnti di pensiero, la prima delle quali favorevole a privilegiare l'esame del rito abbreviato congiuntamente al cosiddetto patteggiamento, l'altra favorevole a limitarsi all'esame solo del rito abbreviato. Premesso che egli si dichiara favorevole all'introduzione di modifiche ai due istituti processuali (entrambi attualmente vigenti nel codice di procedura penale, pur se all'istituto di cui all'articolo 444 si fa ri-

corso molto maggiore che all'altro), propone alla Commissione di riprendere l'esame in sede di comitato ristretto dopo aver però ad esso conferito il mandato ad esaminare contestualmente i due procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di rito penale.

Si apre un dibattito.

Il senatore SENESE, riconosciuta la correttezza della ricostruzione operata del relatore - in particolare con riguardo alla descrizione delle perplessità giurisprudenziali e dottrinarie sul cosiddetto patteggiamento - si dichiara contrario ad innovazioni ampliative della portata dell'articolo 444, anche perchè interventi del legislatore in tal senso potrebbero esporsi a caducazioni da parte del giudice costituzionale. Auspica quindi che il comitato si soffermi con particolare cura sul giudizio abbreviato, anche in considerazione del fatto che ogni intervento sul cosiddetto patteggiamento potrà, comunque, aver luogo in sede plenaria attraverso lo strumento emendativo.

In senso adesivo intervengono FABRIS e LAFORGIA, che del collega condividono la proposta e le argomentazioni.

Il senatore BECCELLI prende spunto dalle difficoltà in cui attualmente si dibatte il processo penale - anche in ragione della non funzionale distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio - e si esprime a favore di interventi che però non dovrebbero introdurre, in via di fatto, una sorta di depenalizzazione quale verrebbe a scaturire da un ampliamento della soglia di ricorribilità al cosiddetto patteggiamento.

Da ultimo, dissente da chi introduce nel dibattito parlamentare la nozione di reati a maggiore ovvero a minore gravità sociale: ritiene infatti che l'unico criterio da seguire per tale valutazione è quello del livello sanzionatorio. Propone, quindi, di non escludere del tutto in sede di comitato ristretto ogni riflessione sugli istituti di diritto penale sostanziale e su quelli processuali menzionati nei vari testi in esame.

Il senatore RUSSO, nel dichiarare di concordare con le osservazioni del senatore Senese, riporta alcuni dati in merito alla utilizzazione degli istituti del patteggiamento e del rito abbreviato che dimostrano come vi sia un uso abbastanza ampio di tali riti. Ricorda quindi che l'interesse preminente dello Stato è che si individuino processualmente i responsabili dei reati e che il patteggiamento, in questo quadro, rappresenta pur sempre una eccezione; propone quindi che la Commissione dia mandato al comitato ristretto di studiare quanto contenuto nei disegni di legge congiunti con esclusione di ciò che attiene all'allargamento del patteggiamento che potrebbe essere comunque riesaminato in Commissione con eventuali emendamenti.

Il senatore STAJANO si associa alle proposte dei senatori Senese e Russo che ritiene ragionevoli e non viziate di pregiudizi politici.

Si procede quindi alla votazione della proposta del relatore, senatore Contestabile, che propone di dare mandato al comitato ristretto a redigere un testo per l'esame della Commissione comprendente l'ipotesi di allargamento dell'istituto del patteggiamento.

La Commissione non approva.

Il Presidente rileva quindi che resta ferma la possibilità di presentare comunque emendamenti in materia di allargamento del patteggiamento in sede di esame del testo del Comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

Il relatore, senatore CONTESTABILE, a seguito del voto della Commissione, manifesta l'intenzione di rimettere l'incarico di relatore alla Commissione.

La Commissione unanime lo invita a non rimettere tale mandato.

Il senatore CONTESTABILE non insiste nella presentazione delle dimissioni dall'incarico conferitogli dal Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1231) BRIGANDI ed altri. Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PALUMBO, dà conto brevemente del contenuto del disegno di legge in oggetto volto a trasferire alla Pretura la competenza funzionale per l'accertamento della falsità e il risarcimento del danno per le notizie diffuse a mezzo stampa, televisione e radio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il ministro degli affari esteri AGNELLI.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(592-B) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione sul disegno di legge in titolo. Chiede pertanto che la Commissione dia al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al senatore Migone il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(998) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione sul disegno di legge. Propone pertanto

che la Commissione dia al relatore mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al senatore Bratina il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1259) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione sul disegno di legge sospeso nella seduta di ieri. Propone pertanto che la Commissione dia al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al senatore Bratina il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(717) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame, mentre la 5ª Commissione ha condizionato il proprio nulla osta all'approvazione dell'emendamento alla copertura finanziaria, che è stato predisposto dal relatore.

Il relatore, senatore BONANSEA, sottopone alla Commissione l'emendamento 3.1.

Non essendovi emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame dell'articolo 3. Vengono separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3, nel testo emendato.

Il presidente MIGONE propone di dare mandato al relatore, senatore Bonansea, di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Conviene all'unanimità la Commissione.

(718) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame, mentre la 5^a Commissione ha condizionato il proprio nulla osta all'approvazione dell'emendamento alla copertura finanziaria, che è stato predisposto dal relatore.

Non essendovi emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame dell'articolo 3. Vengono separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3, nel testo emendato.

Il presidente MIGONE propone di dare mandato al relatore, senatore Bonansea, di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Convieni all'unanimità la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee generali della politica estera

(R046 003, C03^a, 0004^a)

Il presidente MIGONE porge al ministro Agnelli il benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro nel suo nuovo ruolo di responsabile della politica estera italiana.

Il ministro AGNELLI nel ringraziare la Commissione per aver creato l'occasione di presentare le linee direttrici della politica estera del Governo, avverte che intende soffermarsi sulle scelte di fondo e sulle questioni di maggiore attualità riservando a successive occasioni eventuali ulteriori approfondimenti.

Premesso che sin dalla sua fondazione, l'Italia repubblicana ha aderito con convinzione agli ideali della cooperazione internazionale e della integrazione europea osserva che sulla base di questi valori, pienamente appoggiati dal Parlamento e dall'opinione pubblica, la politica estera del nostro Paese continuerà ad operare nel quadro dell'unità europea e del legame transatlantico.

Per quanto riguarda la politica europea allo stato attuale, dopo il difficile e tormentato avvio del Trattato di Maastricht, si registra l'impegno in vista della Conferenza intergovernativa del 1996 che si aprirà sotto la presidenza di turno italiana. In tale ambito toccherà all'Italia svolgere un ruolo trainante nel complesso negoziato che si avvierà nei prossimi mesi. A tal fine si rende necessario rafforzare la nostra credibilità nei confronti degli altri Stati membri, sia ribadendo il nostro attaccamento ai valori europei, sia impegnandosi per contribuire a creare le condizioni che consentano il ritorno della lira nello SME e per assicurare la piena attuazione dei meccanismi previsti dall'accordo di Schen-

gen. Essendo consapevoli che lo stesso Trattato di Maastricht indica le materie da sottoporre a revisione, è importante evitare che ci si limiti ad un semplice adattamento marginale dei meccanismi esistenti, occorrendo comunque sciogliere alcuni nodi fondamentali ai fini della futura definizione degli assetti all'interno dell'Unione europea.

In primo luogo, dato l'allargamento dell'Unione, i meccanismi istituzionali rischiano di incontrare difficoltà di funzionamento: sarà quindi necessario procedere sia alla riponderazione dei voti sia alla generalizzazione del voto a maggioranza, nonchè ridurre il numero dei commissari per favorire la rapidità dei processi decisionali. Il rafforzamento dell'istituto della Presidenza dovrebbe costituire un altro importante strumento per rendere l'Unione meglio visibile all'esterno e più efficace all'interno, come pure l'approfondimento della partecipazione democratica al processo decisionale attraverso una valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo. È comunque da evitare il rischio della costituzione di un direttorio gestito solo da alcuni paesi, pur essendo impensabile che tutti vogliano partecipare allo stesso tempo a tutte le politiche ed azioni comuni dell'Unione: bisognerà quindi riflettere su formule di architettura istituzionale che concilino il generale rispetto di alcune regole di base con l'ipotesi di partecipazioni differenziate in altri settori.

Per quanto riguarda l'allargamento verso i paesi dell'Europa centro-orientale, nonchè nei confronti di Cipro e Malta è importante avanzare tramite accordi di associazione che permettano un graduale recepimento delle normative comunitarie cui dovrà corrispondere da parte europea il varo di tutte le misure volte e promuovere l'integrazione. Il massimo rilievo sarà dato alla Conferenza euro-mediterranea prevista per il prossimo mese di novembre per non squilibrare l'attenzione dell'Italia nei confronti di quella regione a fronte dell'attenzione che oggi si presenta più forte nei confronti dei paesi dell'Europa dell'Est.

Passando ad esaminare le ulteriori tappe delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, assume particolare importanza l'esigenza di dotarsi di una credibile politica estera e di sicurezza comune: in tale quadro occorrerà esaminare soluzioni per garantire un rafforzamento delle possibilità di azione e dei pertinenti meccanismi istituzionali della PESC, in correlazione allo sviluppo delle capacità operative dell'UEO e del consolidamento ed articolazione della sua complementarietà con l'Alleanza atlantica.

In materia di cooperazione giudiziaria e di polizia occorrerà fornire risposte chiare sui problemi di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di libera circolazione delle persone a fronte del problema della lotta alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di illegalità transfrontaliera. Su impulso italiano sono stati avviati contatti anche con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale in vista di una possibile graduale integrazione dei sistemi giudiziari e di polizia di questi Paesi con i membri dell'Unione europea. Per l'entrata in vigore della Convenzione di Schengen l'Italia, purtroppo, applicherà in ritardo gli adempimenti previsti a causa dell'avvenuta ratifica depositata solo lo scorso mese di settembre, ritardo che il Governo è determinato a superare nei tempi più brevi anche a condizione che il Parlamento approvi rapidamente la legge sulla protezione dei dati.

Passando a toccare il tema del legame transatlantico, come altro riferimento prioritario della nostra politica estera, superamento della

guerra fredda dei blocchi contrapposti, l'Italia vede con favore un maggior coinvolgimento dei Paesi dell'Est nei sistemi di sicurezza occidentale, ma non si nasconde che questa materia deve essere trattata con la necessaria prudenza in modo da non creare altre contrapposizioni e conservare un approccio geografico bilanciato: in proposito si dovrà evitare un ulteriore spostamento a nord del baricentro dell'alleanza, nel momento in cui il bacino del Mediterraneo sembra diventare l'area di maggior sensibilità per quanto riguarda il mantenimento della stabilità complessiva.

Venendo a trattare le questioni attinenti a specifiche aree geografiche, di diretto interesse dell'Italia, si possono registrare sviluppi incoraggianti nei rapporti con la Slovenia con l'apertura di un altro canale di negoziato per affrontare le questioni sul tappeto. Viva preoccupazione invece si deve esprimere per lo stato dei nostri rapporti con la Croazia, a seguito della recente sentenza della locale Corte costituzionale che ha cancellato il riconoscimento dei diritti delle nostre minoranze. Per quanto riguarda la Bosnia, dati i crescenti segnali di ripresa della conflittualità, occorre adoperarsi per una rapida ripresa dei negoziati sulla base dell'ultimo piano di pace. Poichè il ritiro delle forze dell'ONU, a causa del permanere di una situazione di stallo, rischierebbe di favorire una riesplorazione del conflitto, è da sostenere con interesse la proposta francese per la convocazione di una nuova Conferenza internazionale. Nello sviluppo del processo di pace occorrerà comunque tener sempre presente il ruolo centrale di Belgrado che va adeguatamente incoraggiato non escludendo la possibilità di ulteriori misure di alleggerimento delle sanzioni specie nel comparto umanitario.

Sul versante del Medio Oriente l'Italia continua a sostenere attivamente gli sviluppi del processo di pace mentre, per quanto riguarda la situazione in Algeria, aumentano le fonti di preoccupazione, e in proposito non sono mancate le iniziative di fiancheggiamento volte a favorire la ripresa del dialogo con le opposizioni. Sul fronte del terrorismo sono purtroppo da registrare nuovi episodi di violenza che hanno indotto il Governo italiano ad insistere con le autorità locali perchè attuassero i necessari interventi di sicurezza per evitare pericoli per le maestranze italiane e per la sicurezza dei cantieri ove operano i nostri tecnici, mettendo contestualmente a punto presso il nostro Ministero un piano di evacuazione che permetterebbe di rimpatriare i nostri connazionali con estrema rapidità.

Il triste recente episodio dell'uccisione dell'operatore della RAI ha riportato dolorosamente alla ribalta la tragica situazione somala nella quale l'impegno dell'Italia continua comunque nelle operazioni di protezioni del ripiegamento del contingente UNOSOM, nell'auspicio che si creino le condizioni per iniziative di mediazione che portino ad una intesa le fazioni in lotta.

Con l'entrata a far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU il nostro paese ha assunto nuove responsabilità globali, attraverso l'assiduo monitoraggio dei problemi a livello mondiale. Inoltre ci si sta fortemente adoperando nell'attività di sensibilizzazione circa le proposte di riforma del Consiglio di Sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di 10 seggi e la rotazione accelerata dei paesi di minore dimensione. Quanto al concreto contributo fornito alle attività dell'ONU è da ricordare il supporto dell'Italia alle operazioni di pace in Somalia e

in Mozambico e, con contingenti di minori entità, in Medio Oriente, nella regione indiana, nel Golfo persico, nel Sahara occidentale e nel Salvador.

Per completare la presente esposizione alcune considerazioni vanno rivolte alla politica di cooperazione allo sviluppo, settore che è stato spesso oggetto di critiche anche pesanti. È da rilevare che seppur vi siano state deviazioni, tuttavia la maggioranza delle iniziative si è rilevata positiva e nell'interesse dei paesi beneficiari: sarà cura comunque anche dell'attuale Governo porre in essere misure di riforma che riguarderanno contenuti e garanzie di trasparenza ed efficienza.

Infine l'attribuzione della delega per gli italiani nel mondo al Ministro per gli affari esteri rappresenta un'indicazione di rotta mirante ad assicurare il massimo grado di efficacia degli impegni in tal senso. In particolare si mira alla razionalizzazione della rete consolare e al miglioramento qualitativo dei servizi che gli uffici all'estero offrono ai nostri connazionali. Strettamente correlata a ciò è la questione del voto degli italiani all'estero per cui raccomanda la più grande attenzione all'esame parlamentare al disegno di legge già avviato.

Il presidente MIGONE nel ringraziare il Ministro per la sua esauriente esposizione dichiara aperto il dibattito avvertendo i senatori che alle 16,30 sarà necessaria una breve sospensione a causa dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore ANDREOTTI dopo aver ringraziato il Ministro per l'esauriente esposizione, intende brevemente sottolineare che sicuramente fra le priorità da mantenere vi è la politica in campo europeo, adoperandosi con tutti i mezzi per realizzare in concreto una vera coscienza europea non retorica ed astratta.

Per quanto riguarda l'iniziativa di modifica alla struttura dell'ONU si dichiara non molto convinto delle proposte avanzate, in quanto meglio sarebbe conglobare in un unico seggio europeo la presenza nel Consiglio di sicurezza liberando così un posto senza bisogno di ulteriori modifiche. Invita a ripensare alcune posizioni assunte dall'Italia che sono probabilmente la causa delle retromarcia fatta da alcuni Paesi in seguito alle delusioni delle aspettative create.

Per quanto riguarda il rapporto Nord e Sud occorre distinguere all'interno del mondo islamico senza demonizzare il fondamentalismo per non alimentarne le reazioni. Quanto al problema della Conferenza sulla sicurezza europea, creazione d'avanguardia al tempo della sua istituzione, è da notare che essa stenta ancora a trovare un suo ruolo nonostante l'esistenza di punti di crisi che richiedono interventi decisionali: ciò rischia di proiettare nel futuro i problemi delle minoranze insoddisfatte dalle soluzioni diplomatiche della fine dei conflitti.

Rileva in ultimo come vi siano temi caduti in disuso quali quelli del disarmo e della riduzione degli armamenti. Occorre riaccendere la sensibilità per una preoccupazione in sede internazionale circa la limitazione delle armi chimiche e batteriologiche che, se non costituiscono più il rischio dell'epoca della guerra fredda, rappresentano tuttavia ingenti quantità giacenti e disperse alla mercè di qualche altro interessato.

Auspica, infine, che sia giunto il momento di far riprendere alla politica estera italiana un ruolo di condizionamento della politica interna come nei momenti migliori della storia passata.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,35.

Il senatore CAPUTO, dopo aver espresso la sua soddisfazione per la predisposizione di un progetto organico di revisione del trattato di Maastricht, sottolinea che il Governo dà prova di sano realismo parlando di vocazione federale nel lungo periodo, poichè qualsiasi velleità federalistica di breve periodo si scontrerebbe con le resistenze insormontabili degli altri paesi europei.

Occorre poi tener conto delle condizioni oggettive in cui versa l'economia italiana: se gli avvenimenti degli ultimi giorni fanno ritenere difficile un rientro della lira nello SME nel giro di poco tempo, l'imponente debito pubblico corrisponde a una sorta di autoesclusione dall'Unione monetaria, almeno per i prossimi anni.

In merito ai rapporti con la Slovenia, prende atto del giusto riconoscimento delle aspettative dei profughi italiani e considera positivo l'avvio delle trattative per la soluzione dei problemi bilaterali, anche se è opportuno non nutrire eccessive illusioni in questa fase. Desta invece viva preoccupazione la situazione in Croazia, sia perchè è evidente una involuzione nel trattamento della minoranza italiana sia per la decisione di non rinnovare il mandato ai Caschi blu che garantiscono la tregua in Krajina e in Slavonia: in tal modo il Presidente croato si assume gravi responsabilità e dimostra che il conflitto nell'ex Jugoslavia nasce dallo scontro di posizioni estremistiche. Quanto alla Serbia, ritiene essenziale coinvolgerla nel processo di pace, anche mediante un allentamento delle sanzioni in cambio di comportamenti più moderati.

Infine il senatore Caputo si sofferma sulla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU proposta dall'Italia, che riceve grandi consensi e può evitare uno scontro con la Francia e il Regno Unito, che invece si verificherebbe se il Governo accogliesse le idee espresse dal senatore Andreotti. È auspicabile che tale proposta possa essere sostenuta da tutte le forze politiche italiane, essendo chiaro a tutti che, se dovessero essere ammessi nel Consiglio di Sicurezza solo il Giappone e la Germania, l'Italia avrebbe un ruolo marginale nella politica internazionale e lo stesso G7 verrebbe svuotato di significato.

Il senatore LAURICELLA ritiene che l'unico modo di sottrarsi all'alternativa tra la posizione franco-tedesca, favorevole a una Europa a doppia velocità, e quella britannica, che mira a un rallentamento del processo di integrazione, sia quello di dare maggiore risalto ai problemi della politica estera e della sicurezza comune, nonché della politica sociale. Contemporaneamente l'Italia deve adempiere a tutti gli obblighi in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie e deve dimostrare di saper trarre vantaggio dalle opportunità che la Comunità europea offre alla sua economia.

Il giusto tentativo di porre il Mediterraneo e il Medio Oriente al centro della politica estera comune deve sostanziarsi nell'appoggio al processo di pace tra Israele e Palestina, nonché in un diverso approccio alla situazione della Libia e dell'Iraq, che non giustifica più il sussistere degli embarghi.

Il senatore Lauricella pone poi in risalto l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni del trattato di Maastricht che prevedono l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali per tutti i cittadini dell'Unione, rilevando che l'Italia è forse il paese più interessato a tale importantissima novità. Si sofferma poi sui problemi degli italiani nel mondo, che impongono una ristrutturazione della rete consolare volta a garantire una maggiore offerta di servizi - mediante le agenzie consolari - mentre si potrebbe ridurre il numero dei consolati generali. Essenziale è l'esercizio del diritto di voto all'estero, che costituisce un'aspettativa di tutti i connazionali residenti lontano dalla madrepatria e perciò dovrebbe essere introdotto con la massima urgenza, anche approvando una revisione della Costituzione, ove necessaria.

Ulteriori interventi legislativi sono necessari per accorpate nei COMMITES i poteri consultivi che sono attualmente dispersi tra troppi organismi, nonché per concentrare i finanziamenti pubblici a favore delle associazioni che svolgono una funzione realmente utile per l'emigrazione italiana e degli organi di stampa la cui diffusione sia sufficientemente estesa. Auspica infine che il Governo preveda concreti aiuti per le comunità di italiani interessate all'organizzazione di corsi scolastici per la diffusione della lingua e della cultura italiane.

Il senatore CAPUTO invita il Governo a valutare l'opportunità di chiedere alle case editrici la donazione dei libri invenduti alle comunità degli italiani all'estero, come egli stesso si accingeva a fare durante la sua breve esperienza governativa. Il ministro AGNELLI, pur apprezzando l'idea del senatore Caputo, fa presente che gli uffici ministeriali la ritengono di difficile attuazione, soprattutto a causa dei costi di trasporto.

Il senatore CORRAO, ricordata la partecipazione di basso profilo del Governo italiano alla recente conferenza di Casablanca, auspica che l'Esecutivo attualmente in carica sappia rilanciare una seria politica del Mediterraneo e, in tale contesto, appoggi le iniziative volte a creare comunità economiche nel Maghreb e nel Medio Oriente. Anche la cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere prioritariamente indirizzata verso i paesi della sponda sud del Mediterraneo e - diversamente da ciò che è avvenuto finora - dovrebbe consistere in finanziamenti diretti ai Governi, che poi deciderebbero nella loro autonomia come gestire i progetti di sviluppo. Ovviamente il Governo italiano dovrà controllare l'uso che i paesi beneficiari fanno degli aiuti italiani, riservandosi di sospendere i finanziamenti laddove emergano difformità rispetto ai programmi finanziati.

La politica europea verso i paesi islamici deve tener conto delle differenze che intercorrono tra i gruppi estremisti, che devono essere isolati, e le masse spinte dalla miseria verso posizioni antioccidentali; nè si può dimenticare che nell'Europa orientale popolazioni musulmane sono massacrate in vari Stati senza che la comunità internazionale intervenga per far rispettare i loro diritti. Inoltre, se è giusto richiamare i paesi islamici al rispetto dei diritti umani e alla tolleranza religiosa, sarebbe doveroso che l'Italia per prima si uniformasse a tali principi, consentendo il ricongiungimento delle famiglie degli immigrati, nonché l'istituzione di scuole nella loro lingua, e concedendo l'allestimento di luoghi di culto e di sepoltura.

Il senatore Corrao chiede poi al Governo di adoperarsi perchè il negoziato per l'adesione di Malta all'Unione europea sia separato dalla trattativa riguardante Cipro; invita altresì il Ministro a promuovere un nuovo corso nei rapporti con la Libia, che nella situazione attuale non rappresenta certo un pericolo per la pace e la sicurezza nel Mediterraneo.

Si sofferma infine sulla presenza culturale all'estero, per chiedere al Governo di destinare fondi adeguati e reconsiderarne anche l'ubicazione che dovrebbe corrispondere alle priorità della politica estera.

Il senatore BENVENUTI, rilevata la generale crisi dei valori e delle ideologie, ritiene che l'Italia debba reconsiderare le sue relazioni internazionali sulla base della collocazione geografica e di tradizioni plurisecolari, che ne hanno fatto un ponte tra Oriente e Occidente. In tale prospettiva è del tutto naturale che le priorità della politica estera italiana siano rappresentate dall'Europa orientale e dal Mediterraneo. In particolare, i rapporti con i paesi islamici devono basarsi su uno spirito di dialogo e di reciproco rispetto, che consenta di incrementare gli scambi economici e culturali, respingendo ogni tentazione di arroccamento.

Un aspetto del provincialismo italiano è lo scarso interesse che la politica estera desta non solo nell'opinione pubblica, ma nelle stesse forze politiche; tuttavia l'approssimarsi della Conferenza intergovernativa del 1996 impone al Parlamento e al Governo una seria riflessione sull'avvenire dell'Unione europea, tanto più che in quel periodo la Presidenza dell'Unione europea spetterà all'Italia. Peraltro le apprezzabili dichiarazioni del Ministro sulla politica europeistica del Governo italiano sono parzialmente contraddette dalla nomina del senatore Caputo nel gruppo di riflessione che dovrà preparare la Conferenza intergovernativa, dal momento che le sue note opinioni circa l'integrazione europea non sono in sintonia con quelle del Governo in carica.

La trattativa per l'associazione della Slovenia all'Unione europea, bloccata dall'Italia, dovrebbe essere nettamente separata dal contenzioso bilaterale, come si afferma in una mozione presentata in Senato da senatori appartenenti a varie forze politiche, la cui discussione è già iniziata e dovrà essere conclusa in tempi brevi. Peraltro è auspicabile che anche la parte slovena dimostri buona volontà nella soluzione dei problemi bilaterali.

Il senatore Benvenuti sollecita poi il Governo ad affrontare con nuove iniziative la grave situazione determinatasi in Somalia, che non può essere abbandonata a se stessa, ed esprime grave preoccupazione per il blocco totale dell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in seguito agli scandali verificatisi. Auspica pertanto che il Governo presenti al più presto al Parlamento i nuovi indirizzi programmatici nonchè la riforma preannunciata non essendo accettabile che un'attività astrattamente valida - e in molti casi rilevatasi anche efficace - sia complessivamente squalificata per l'operato di chi si è reso responsabile di gravi deviazioni.

Il senatore BRATINA concorda con le priorità indicate dal Ministro degli affari esteri e, in particolare, sottolinea l'importanza dell'integrazione europea, che non richiede solo l'unificazione di mercati o la costruzione di istituzioni comuni, ma impone l'edificazione di una co-

scienza europea. Ciò vale soprattutto per l'Europa centro-orientale, le cui vicende storiche hanno determinato una stratificazione di nazionalità e di culture dal Baltico ai Balcani, che può risolversi o in una felice integrazione o in una disintegrazione che conduce alla famigerata pulizia etnica. Ai Governi europei compete pertanto la grave responsabilità di prevenire i conflitti e favorire il dialogo fra i popoli.

Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Slovenia, è necessario separare anzitutto le questioni che riguardano l'Unione europea da quelle di carattere bilaterale e, inoltre, distinguere i problemi dei profughi italiani - e di quelli sloveni, di cui nessuno parla - da quelli delle due minoranze, che sono del tutto diversi. È bene ricordare che le minoranze non sono fatte di ostaggi ma di cittadini di uno Stato che ha il dovere di riconoscerne l'identità culturale e di tutelarla, come ormai si riconosce, almeno in linea di principio, in tutti i paesi democratici. In Italia poi tale principio è sancito dall'articolo 6 della Costituzione.

Infine il senatore Bratina auspica che i Governi italiano e sloveno sappiano rifuggire da ogni tentazione di revanscismo e favoriscano invece l'integrazione tra i due paesi, preparando le popolazioni delle zone confinanti a un destino comune nell'Europa unita.

Il presidente MIGONE, intendendo esprimere al Ministro il consenso politico in particolare sull'impegno federalista in campo europeo, osserva che l'estremo scetticismo non deve creare il presupposto per rinunciare a spingere per il massimo livello di integrazione compatibile. Può essere irraggiungibile l'obiettivo di rientro della lira nello SME ma l'importante è che la nostra volontà sia tesa a questo obiettivo. Il Governo italiano deve esercitare sull'unificazione europea un ruolo di traino senza mettere in discussione i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, soprattutto nel momento in cui il nostro Paese si trova nella condizione sospetta di mirare ad adeguamenti che convengano alle nostre esigenze. Posto che l'Italia non è in regola con i parametri fissati, sarebbe utile cercare altri terreni per esercitare il progresso dell'integrazione europea quali la politica estera, la sicurezza e l'integrazione istituzionale, temi in cui l'Italia si è sempre distinta per il proprio impegno.

Per quanto riguarda la questione della Slovenia, è indispensabile sanare la ferita aperta, che indebolisce il Paese su altre questioni ed espone l'Italia all'accusa di non cooperare alla stabilizzazione europea.

Associandosi al lutto per le vittime italiane in Somalia, sottolinea l'assunzione di responsabilità per la situazione che si lascia dietro le spalle il ritiro delle forze UNOSOM, che vede l'Italia in una posizione di prima linea nel seno delle Nazioni Unite.

Il senatore SURIAN pur apprezzando la posizione del Governo circa il ruolo dell'Italia nell'Unione europea, osserva che non si può ignorare la situazione reale che esclude il Paese dai tre parametri riguardanti il debito pubblico, l'inflazione e il deficit. Non solo non sembra si faccia il possibile per risalire la china ma piuttosto si registra una mentalità contraria che tenta di aggrapparsi a strade alternative.

Per quanto riguarda la Slovenia in particolare è da precisare che l'Italia non è contraria in linea di principio all'ingresso di questo Paese nell'Unione europea ma che, trovandosi di fronte ad un muro di gomma

nell'affrontare le questioni reciproche, non ha potuto fare a meno della difesa degli interessi dei propri cittadini.

Il senatore CAPUTO intende precisare solamente che il proprio intervento era teso ad invitare a considerare i fatti con serietà e realismo e disgiungere l'auspicabile dal possibile.

Il ministro AGNELLI nel ringraziare gli intervenuti replica brevemente sull'atteggiamento tenuto in campo europeo rilevando come sia interesse prioritario dell'Italia il risanamento del bilancio che, pur presentandosi un cammino estremamente arduo, non per questo deve indurre al pessimismo che ne allontanerebbe il risultato.

Sul problema della Slovenia è da registrare con soddisfazione l'assenza di opposizioni circa le nuove trattative avviate: il negoziatore designato di recente cercherà di trovare un compromesso nell'interesse comune tendendo ad ottenere risultati forse oggi impensabili.

Da ultimo sul problema degli istituti italiani di cultura all'estero invita la Commissione, ed il Parlamento tutto, a coadiuvare il Governo nella scelta di persone adatte a ricoprire incarichi delicati e prestigiosi: si rivela infatti difficile la ricerca della persona giusta per una serie di contrapposizioni esistenti a vari livelli.

Il presidente MIGONE ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro degli affari esteri.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 717

Art. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: «1994» con la seguente: «1995» e le parole: «1994-1996» con le seguenti: «1995-1997».

3.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 718

Art. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: «1994» con la seguente: «1995» e le parole: «1994-1996» con le seguenti: «1995-1997».

3.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

60ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Silvestri per l'interno Rossi, nonchè, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale della sanità militare, generale Collarile e il capo del Corpo di sanità dell'Esercito, generale Di Martino.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1385) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul decreto-legge in titolo, corredato da alcune osservazioni che potranno essere oggetto di ulteriore riflessione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento. Avverte inoltre che è stato presentato dai senatori Casillo e Ceccato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1385, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata;

premesso che l'impiego di reparti delle Forze armate in operazioni di vigilanza dei confini nella regione Friuli Venezia Giulia merita di essere attentamente riconsiderato, poichè il fenomeno della immigra-

zione clandestina non investe solo quella parte dei confini nazionali, ma riguarda l'intero territorio nazionale;

rilevato che con sempre maggiore urgenza si pone il problema di assicurare un efficace controllo delle nostre acque territoriali nel basso Adriatico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riesaminare l'impiego di reparti delle Forze armate per la vigilanza delle zone di confine del Friuli Venezia Giulia e contestualmente di provvedere al potenziamento delle operazioni di controllo e pattugliamento al largo delle coste pugliesi».

0/1385/1/4^a

CECCATO, CASILLO

Dopo che il sottosegretario ROSSI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'ordine del giorno è accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, in seguito al parere parzialmente contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 730, espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali, il seguito dell'esame deve essere rinviato ad altra seduta, da convocare nella giornata di domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea nel corso della quale è previsto il voto sui presupposti di costituzionalità del provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(504) PETRICCA ed altri. - *Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-1945*

(Parere alla 2^a Commissione: contrario)

Riferisce alla Commissione il senatore RAMPONI il quale ricorda che la Sottocommissione per i pareri ha ritenuto di dover rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge in titolo: infatti esso non manca di suscitare forti perplessità, in quanto prevede che i notai possano avvalersi del servizio militare prestato nel corso della guerra del 1940-1945 ai fini dell'elevazione del limite di età previsto per la cessazione dall'esercizio dell'attività, che potrebbe essere portato in tal modo dal settantacinquesimo all'ottantesimo anno di età. Ferma restando la necessità, in linea generale, di non negare i dovuti riconoscimenti agli *ex* combattenti, nel caso di specie il beneficio previsto appare eccessivo, se si considera il già elevato limite di età previsto per i notai, a fronte dell'esigenza di consentire l'ingresso di nuove leve in una attività professionale che appare già caratterizzata da numerose vacanze. Risulta pertanto poco convincente l'argomento, addotto nella relazione al disegno di legge, secondo il quale il prolungamento della attività lavorativa dei notai sarebbe condizione per la conservazione di numerosi posti di lavoro. In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere contrario.

Conviene con la proposta del senatore Ramponi il presidente BERTONI, il quale propone di precisare nel testo del parere che la Commissione non ritiene opportuno prevedere un beneficio di tale entità a favore dei notai *ex combattenti*, considerata anche la limitata entità della platea dei beneficiari.

Si associa alla proposta di parere contrario il senatore CASILLO, che ritiene opportuno segnalare nel parere l'inopportunità di elevare ulteriormente il già elevato limite di età previsto per i notai dalla legislazione vigente.

Il senatore REGIS, nel convenire con la proposta del relatore, sottolinea la necessità di contrastare la proliferazione di norme recanti benefici limitati a singole categorie o, addirittura, come nel caso in discussione, a parti di esse.

In senso contrario al provvedimento in titolo si esprimono quindi i senatori PERUZZOTTI, DE NOTARIS, DOLAZZA e LORETO, il quale ricorda gli effetti potenzialmente perversi di trascinamento, spesso con rilevanti oneri per l'erario, connessi a ogni provvedimento che introduca benefici per singole categorie.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore di redigere un parere contrario, nei termini emersi dal dibattito, per la Commissione di merito.

IN SEDE REFERENTE

(653) RAMPONI. - *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del provvedimento in titolo venne avviato nella seduta del 4 ottobre 1994, con una relazione della senatrice D'Alessandro Prisco che, nel pronunciarsi in senso favorevole su di esso, segnalò l'esigenza di acquisire il parere della Commissione bilancio in ordine alla congruità della copertura finanziaria. Successivamente, la Commissione bilancio ha richiesto per il disegno di legge n. 653 una relazione tecnica al Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 76-bis del Regolamento. Tale relazione non è ancora pervenuta e di conseguenza la Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimere il prescritto parere. Peraltro, attesa la rilevanza del provvedimento in titolo, egli ritiene opportuno proseguire comunque nell'esame, con lo svolgimento della discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore RAMPONI il quale fa presente che l'iniziativa legislativa da lui assunta si propone di estendere ai decorati al valore civile o ai loro congiunti i benefici previsti dalla legislazione vigente per i decorati al valor militare, ponendo così fine ad una ingiustificata disparità di trattamento. Dopo essersi soffermato in particolare sull'articolo 3, che prevede l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie per gli orfani dei decorati al valor militare o civile, a pre-

scindere dal reddito familiare, sottolinea che l'onere recato dal provvedimento nel suo complesso è stato calcolato in modo approfondito, avvalendosi anche del contributo di esperti, e pertanto risulta scarsamente comprensibile il ritardo del Governo nell'approntamento della relazione tecnica. Auspica pertanto che tale nodo venga sciolto al più presto, affinché il disegno di legge n. 653 possa pervenire all'esame dell'Assemblea del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

(R048 000, C04^a, 0001^o)

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa con particolare riferimento alla definizione del Nuovo modello di difesa: seguito dell'audizione del direttore generale della sanità militare, del capo del Corpo di sanità dell'Esercito e del capo dell'ufficio del direttore generale della sanità militare

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso dell'audizione svoltasi l'8 febbraio scorso il Direttore generale della sanità militare e i Capi dei corpi di sanità delle Forze armate svolsero nelle materie di loro competenza ampie e approfondite relazioni. In quella sede, accogliendo la richiesta di alcuni senatori intervenuti nel dibattito, il generale Collarile assunse l'impegno di sintetizzare in una scheda tecnica le questioni più rilevanti emerse. L'odierna audizione è pertanto dedicata all'illustrazione di tale documento, approntato con sollecitudine dal direttore generale della sanità militare, che ringrazia e al quale cede la parola.

Il generale COLLARILE illustra dettagliatamente la scheda tecnica da lui predisposta in collaborazione con i Capi dei corpi di sanità delle Forze armate. Nel documento sono indicati i profili normativi - dei quali va sottolineata la frammentarietà, in assenza di una legge quadro - nonché i lineamenti organizzativi della sanità militare che, nell'area interforze, fa capo alla direzione generale della sanità militare, dalla quale dipendono importanti enti sanitari interforze, quali lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, i magazzini sanitari centrali, il Collegio medico legale della difesa e il servizio trasfusionale militare. Dopo aver dato conto brevemente dell'organizzazione dei servizi sanitari di Forza armata, il generale Collarile passa in rassegna i profili funzionali, soffermandosi in particolare sul tema della prevenzione delle tossicodipendenze, della pensionistica privilegiata per il personale militare e civile dell'amministrazione della difesa e del sostegno sanitario alle operazioni di Forza armata all'interno e all'esterno del territorio nazionale e sottolineando il ruolo spesso centrale svolto dai servizi sanitari militari nell'ambito delle operazioni fuori area effettuate sotto l'egida delle Nazioni Unite, segnatamente nelle attività di soccorso alle popolazioni dei Paesi del Terzo mondo. Vanno altresì ricordate le importanti attività di ricerca svolte dai servizi sanitari militari, nonché le funzioni didattiche - per le quali si auspica un consolidamento del coordinamento interforze - e i numerosi interventi svolti dalla sanità militare a favore dell'utenza civile, ivi compreso il concorso con le autorità sanitarie civili in occasione di pubbliche calamità.

In conclusione, il generale Collarile auspica il varo di una normativa a carattere generale sulla sanità militare, che concorra alla modernizzazione delle strutture, nel senso di rafforzare il coordinamento interforze facente capo alla Direzione generale e contestualmente ridimensionando alcune non più giustificate difformità tra i corpi sanitari di Forza armata. Occorrerà altresì disciplinare il rapporto con il Servizio sanitario nazionale, con le università e con le altre strutture pubbliche, anche al fine di superare l'attuale situazione, che penalizza sotto il profilo economico e giuridico tutte le componenti sanitarie militari in rapporto alle omologhe carriere civili. Si potrà in tal modo ovviare all'esodo dei medici militari, al decremento numerico dei candidati ai concorsi e alla crescente difficoltà nel reclutamento di ufficiali di complemento. Un riassetto normativo, funzionale ed economico potrà quindi conferire maggiore dignità ed efficienza alla sanità militare.

Il generale DI MARTINO, nel prendere a sua volta la parola, si sofferma brevemente sui problemi connessi al fenomeno della tossicodipendenza, rilevando in primo luogo che alla base di esso stanno problemi di disadattamento e difficoltà di integrazione sociale che le strutture militari affrontano anche attraverso l'azione dei consultori psicologici, con l'ausilio di specifiche figure professionali. In ogni caso si può affermare che il fenomeno non presenta profili quantitativi di particolare significato statistico.

Interviene quindi il senatore DE NOTARIS il quale, dopo aver espresso l'auspicio che la sanità militare possa trovare i modi e le forme per una piena integrazione con la società civile, da perseguire da un lato attraverso una sostanziale parificazione con i trattamenti economici dei settori ospedaliero e universitario e dall'altro attraverso il mantenimento di livelli professionali e tecnologici omogenei con quelli di quei due settori, pone l'accento sulla necessità di rendere la visita di leva una occasione realmente idonea al monitoraggio delle condizioni psico-fisiche della popolazione giovanile maschile.

Dopo aver osservato che il fenomeno della tossicodipendenza tra i giovani che prestano il servizio di leva forse non è statisticamente rilevante, anche perchè in esso non si ricomprende, di fatto, il consumo di droghe leggere, assai diffuso invece tra i giovani e i giovanissimi, il senatore De Notaris sottolinea l'esigenza di migliorare le attrezzature e la strumentazione delle infermerie di reparto, di promuovere con più frequenza le leve concorsuali per ufficiali medici e di porre in essere tutte quelle misure di carattere economico, ordinamentale e organizzativo che possono valorizzare il ruolo e la figura dell'ufficiale medico in seno alle Forze armate.

È poi la volta del senatore VALLETTA il quale pone due quesiti relativi l'uno all'esistenza di sistemi pianificati di monitoraggio sul fenomeno della tossicodipendenza tra i giovani di leva e l'altro sugli ambiti di autonomia dello stabilimento chimico farmaceutico militare nei riguardi della struttura gerarchica da un lato e dell'industria farmaceutica privata dall'altro.

Il senatore MAIORCA, dopo aver sottolineato che il servizio sanitario della Marina militare vanta un primato mondiale nella applicazione

di terapie iperbariche per un ampio spettro di patologie, che va assai oltre gli interventi di emergenza per gli sportivi subacquei, chiede di conoscere le motivazioni che indurrebbero a preferire l'unificazione interforze delle diverse scuole di sanità militare.

Per il senatore LORETO, a fronte della obiettiva esigenza di riconvertire le strutture della sanità militare sino al punto di prevedere incisive riduzioni nel numero dei nosocomi, emerge d'altro canto la necessità di riempire spazi inediti di utilità sociale, soprattutto nel campo della statistica sanitaria ed epidemiologica, con generali vantaggi per l'intero sistema sanitario nazionale, poichè la grande mole di dati raccolta dalla sanità militare potrebbe costituire una preziosissima base informativa per la definizione stessa di efficaci politiche di prevenzione sanitaria.

Il senatore Loreto si domanda inoltre quali siano i motivi che sino ad oggi non hanno consentito che la stessa medicina sportiva e la medicina scolastica ricevessero l'ausilio delle strutture, piuttosto diffuse sul territorio, della sanità militare.

Il senatore PERUZZOTTI invece richiama l'attenzione sui giovani di leva che, pur essendo medici laureati, non prestano servizio come ufficiali medici di complemento e che invece, a suo avviso, sarebbe assai opportuno inserire adeguatamente, attraverso modalità da individuare, nelle strutture della sanità militare. Il senatore Peruzzotti chiede anche di conoscere la consistenza del parco delle unità mobili di rianimazione.

Rispondere ai numerosi quesiti che sono stati posti, il generale COLLARILE, il quale osserva in primo luogo che l'indirizzo di apertura alla società civile, che è stato da più parti auspicato, costituisce in realtà un costante principio ispiratore nella conduzione della sanità militare che se ha sofferto ritardi o incontrato ostacoli, dovuti essenzialmente all'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ha sempre mirato a rendere i medici militari soggetti partecipi dei processi di sviluppo della sanità nazionale. Per quanto concerne in particolare l'ottimizzazione dei risultati conseguibili attraverso le visite di leva, egli concorda con coloro che la ritengono occasione quasi unica per effettuare un monitoraggio ad ampio spettro delle condizioni sanitarie della nostra popolazione giovanile maschile; purtroppo anche l'inadeguata consapevolezza, a livello di società civile, del valore che tali accertamenti possono assumere, in sede conoscitiva e preventiva, per l'intero universo del Servizio sanitario nazionale, non ha sinora consentito di porre in atto tutte quelle potenzialità che i medici militari ben scorgono e che si augurano, con il sostegno del Parlamento e delle forze sociali, di poter perseguire.

Prende poi la parola il generale DI MARTINO il quale, soffermandosi sul tema della visita di leva, ricorda i limiti normativi entro i quali essa è attualmente circoscritta. A coloro, poi, che avevano inteso evidenziare talune incongruenze tra i risultati delle visite di leva e quelli di visite per l'ammissione a corpi specializzati, fa osservare che spesso i responsi risultano divergenti, perchè particolari sono i requisiti richiesti.

Il generale Di Martino si unisce poi al generale Collarile nel condividere l'auspicio che l'ingente mole di dati statistici ed epidemiografici raccolti attraverso la visita di leva, che riguarda ogni anno circa 400.000 giovani, possa essere condivisa dai sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche grazie a un coordinamento dei metodi di rilevamento e di memorizzazione che sino ad oggi sono invece nient'affatto omogenei.

Interviene poi nuovamente il generale COLLARILE il quale fa osservare, a proposito delle attrezzature delle infermerie, che esse a volte, per i consueti motivi di carattere finanziario, risultano in qualche caso inadeguate; bisogna però anche ricordare che a tali parziali carenze fa anche riscontro l'elevato livello di specializzazione tecnologica e di professionalità che vantano talune strutture specializzate della sanità militare, che possono dirsi all'avanguardia.

Desidera poi esprimere soddisfazione dinanzi all'auspicio, espresso nel corso dell'odierna seduta, che possano essere equiparati i trattamenti dei medici militari a quelli degli altri medici pubblici: ciò a suo avviso costituisce un prezioso segnale di attenzione e di sensibilità che, alla luce dell'impegno e della abnegazione dei medici militari, è da giudicare quanto mai opportuno. Per quanto concerne invece la sollecitazione ad ampliare le leve concorsuali, occorre far osservare, prosegue il generale Collarile, che tale materia è rigidamente disciplinata da una normativa la cui applicazione è rimessa non tanto alla sanità militare quanto piuttosto ai vertici amministrativi e politici delle Forze armate nel loro complesso.

Interviene poi di nuovo il generale DI MARTINO per ribadire che il fenomeno della tossicodipendenza è statisticamente piuttosto modesto e che in ogni caso esso presenta una latenza che non va oltre i primi tre mesi dall'inizio della prestazione del servizio di leva. Peraltro non si manca di seguire il fenomeno con ogni necessaria attenzione, poichè esso è la spia di un disadattamento che si cerca in ogni caso di individuare e contrastare attraverso presidi psicologici di diagnosi e di terapia che danno in genere risultati più che soddisfacenti.

Il generale COLLARILE, a sua volta, chiarisce che lo Stabilimento chimico-farmaceutico militare è un istituto di alta qualificazione scientifica e tecnologica, assolutamente autonomo rispetto all'industria privata, dalla quale peraltro acquisisce sostanze di base per la elaborazione di una parte dei propri prodotti. Desidera inoltre precisare che l'istituto farmaceutico è anche una realtà industriale particolarmente valida, in grado di produrre farmaci su larga scala in brevissimo tempo, in casi di emergenza e anche per patologie rare.

Sul tema della ripartizione per forza armata dello svolgimento dei corsi di applicazione, sollevato dal senatore Maiorca, il generale Collarile desidera far osservare che, pur nel rispetto dell'omogeneità della formazione generale dei medici militari, esistono peculiarità tali per ciascuna forza armata che consigliano di mantenere distinti i diversi corsi.

Il generale DI MARTINO si sofferma poi sul problema dei giovani di leva laureati in medicina, precisando che circa il 90 per cento di essi

è impiegato nelle strutture sanitarie con compiti di diretta collaborazione con gli ufficiali medici: forme più qualificate di impiego non sono al momento possibili poichè la legge prevede che tutta l'attività di certificazione medico-legale, che costituisce larga parte dei compiti affidati alla sanità militare, sia esclusivamente svolta da ufficiali.

Per quanto riguarda la questione delle infermerie, prosegue il generale Di Martino, di cui si è lamentata una parziale inadeguatezza, soprattutto a livello di attrezzature, va ricordato che gli Stati maggiori hanno avviato un piano di potenziamento delle medesime, da attuare di concerto con un più generale processo di riconversione e riqualificazione degli ospedali militari, alcuni dei quali saranno del tutto soppressi.

Il generale COLLARILE interviene di nuovo per precisare che a suo parere è soprattutto opportuno un potenziamento degli ospedali militari, mentre si dichiara perplesso sulle ipotesi di mera riduzione del loro numero, anche perchè ritiene che all'ufficiale medico sono richieste una formazione ed un'esperienza così ampie e differenziate da poter essere assicurate solo attraverso l'attività prestata in strutture ospedaliere altrettanto varie e diversificate. Dopo aver fatto osservare al senatore Loreto che il concorso della sanità militare in attività di medicina sportiva e di medicina scolastica, pur auspicabile, è limitato da comprensibili difficoltà di carattere organizzativo ed economico, assicura che fornirà dati sulle unità mobili di rianimazione, la cui efficacia operativa, peraltro, è fortemente condizionata non tanto dall'adeguatezza delle attrezzature, quanto dalla grande carenza di specialisti anestesisti.

Al termine dell'audizione, il presidente BERTONI, nel congedare il generale Collarile e il generale Di Martino, li ringrazia per il prezioso contributo che essi hanno inteso offrire alla Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nei giorni 9 e 10 marzo si svolgerà la prima fase di visite e sopralluoghi presso istituti di formazione e stabilimenti militari previsti nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sul Nuovo modello di difesa e per i quali è pervenuto l'assenso del Presidente del Senato.

La visita riguarderà l'Accademia di Modena, l'arsenale di Piacenza e la Scuola di applicazione di Torino: invita pertanto i senatori che intendano far parte della delegazione della Commissione a darne notizia all'ufficio di segreteria della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 13, per il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1385.

La seduta termina alle ore 13,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

64^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabascchi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE**(585) BISCARDI ed altri: Norme sugli scambi educativi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, favorevole a condizione che siano soppressi gli articoli 4 e 5 del provvedimento.

Il relatore DOPPIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 5.1, soppressivi dei due articoli, presentati dal senatore Biscardi al fine di ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio. Egli esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.1, volto a precisare una disposizione del testo.

Il PRESIDENTE fa presente di aver presentato gli emendamenti 4.1 e 5.1, in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio, pur ritenendo che la riduzione della indennità di missione prevista dal testo contribuisse al contenimento della spesa. Poichè tale riduzione potrebbe tuttavia comportare l'insorgere di un contenzioso, egli si dichiara favorevole alla soppressione degli articoli 4 e 5.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Non essendovi emendamenti all'articolo 1, previo parere favorevole del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti ed accolti l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 3, si passa all'articolo 4, sul quale risulta presentato solo l'emendamento soppressivo 4.1; viene pertanto messo ai voti, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, il mantenimento dell'articolo, che risulta respinto.

Sull'articolo 5 viene approvato l'emendamento soppressivo 5.1. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Non essendovi emendamenti all'articolo 6, l'esame degli articoli è concluso.

Su proposta del RELATORE, la Commissione delibera quindi all'unanimità dei presenti di chiedere alla presidenza del Senato, previa acquisizione dell'assenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna e del Governo, il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(508) PRESTI ed altri: Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame.

(903) PRESTI ed altri: Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola

e **petizione n. 56** attinente al suddetto disegno di legge

(Rinvio dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di rinviare l'esame.

(1093) Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(676) BERGONZI ed altri: Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

(931) SALVI ed altri: Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(1167) PALOMBI ed altri: Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

e **petizione n. 52** attinente ai suddetti disegni di legge

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1167 e della connessa petizione n. 52; e congiunzione con i disegni di legge nn. 1093, 676 e 931. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1093, 676 e 931)

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1093, 676 e 931, era stato sospeso nella seduta del 22

novembre 1994; fa altresì presente che all'ordine del giorno della seduta odierna è stato iscritto il disegno di legge n. 1167.

Il relatore BRIENZA, stante l'evidente connessione della materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge in titolo con i disegni di legge nn. 1093, 676 e 931.

Conviene la Commissione.

Il relatore BRIENZA si dichiara disponibile a rinunciare all'illustrazione dei disegni di legge in titolo, la materia trattata dei quali è ben nota alla Commissione, al fine di favorire la rapida costituzione, dopo un'eventuale discussione generale, di un Comitato ristretto che esamini congiuntamente le proposte presentate e pervenga all'elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione plenaria.

Il senatore LORENZI preannuncia la presentazione di un proprio disegno di legge di riordino complessivo del sistema scolastico, parte del quale verterebbe sulle materie disciplinate dai provvedimenti in titolo. Chiede pertanto alla Commissione di attendere la presentazione formale del testo, affinché a tutti i disegni di legge concernenti la medesima materia sia assicurata parità di trattamento.

Il presidente BISCARDI fa presente che la procedura prospettata dal relatore non impedisce al senatore Lorenzi di presentare un'autonoma proposta di legge la quale, non appena formalmente presentata ed assegnata alla Commissione, sarà senz'altro abbinata ai disegni di legge in titolo. Ricorda inoltre che per il disegno di legge n. 931 l'Assemblea ha deliberato la procedura di urgenza di cui all'articolo 81 del Regolamento, il che impone alla Commissione di procedere con sollecitudine.

Il senatore SCAGLIOSO concorda con l'opportunità di accelerare i lavori della Commissione, dal momento che la riforma della scuola secondaria superiore è già stato oggetto di approfondito studio nel corso delle passate legislature. La materia è peraltro vastissima; a suo giudizio è comunque possibile, pur senza perdere di vista l'ottica generale, concentrare l'attenzione su alcune tematiche particolari, come ad esempio l'elevazione dell'obbligo scolastico.

La senatrice PAGANO ricorda a sua volta l'ampio lavoro svolto sul tema nella passata legislatura. La costituzione di un Comitato ristretto appare pertanto la strada procedurale più opportuna per confrontare le attuali posizioni delle diverse forze politiche, al fine di unificare le diverse proposte di legge presentate. Il successivo esame del testo unificato da parte della Commissione plenaria consentirà a tutti i membri della Commissione di esprimere le proprie opinioni.

Il senatore PRESTI si associa alle considerazioni della senatrice Pagano, ma ritiene che il lavoro svolto nella passata legislatura, pur potendo costituire un utile riferimento, non debba in alcun modo condizionare i lavori della Commissione.

Il senatore MASULLO ritiene utile che il relatore riferisca alla Commissione sui disegni di legge in titolo, dando conto anche a coloro che non faranno parte del Comitato ristretto dei contenuti delle singole proposte. Analogamente, al termine dei lavori del Comitato ristretto sarà opportuno che il relatore illustri il testo eventualmente predisposto.

Il PRESIDENTE rileva che la maggior parte degli intervenuti ha convenuto sulla procedura indicata dal relatore, fermo restando l'onere di una integrazione della relazione non appena siano presentate e assegnate ulteriori proposte di legge vertenti sull'identica materia.

Il senatore MASULLO insiste affinché il relatore svolga la propria relazione.

Il relatore BRIENZA dichiara che la sua proposta di rinunciare all'illustrazione dei disegni di legge era esclusivamente motivata dalla esigenza di costituire quanto prima il Comitato ristretto. Essendo tuttavia emersa l'opportunità di procedere allo svolgimento della relazione, egli si dichiara pienamente disponibile a riferire, anche immediatamente.

Il senatore BERGONZI dichiara a sua volta la propria disponibilità a procedere fin d'ora nell'esame dei disegni di legge in titolo. Tuttavia, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, riterrebbe più opportuno rinviare alla settimana prossima almeno la discussione generale.

La senatrice BUCCIARELLI chiede chiarimenti al Governo in ordine alla posizione che intende assumere sui provvedimenti in esame. Inizialmente il ministro Lombardi aveva infatti ventilato l'ipotesi di presentare un'organica proposta di modifica del disegno di legge presentato dal suo predecessore. Nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, il Ministro ha invece dichiarato che non intende presentare un'autonoma proposta. A suo giudizio, è invece essenziale conoscere con chiarezza l'orientamento del Governo, affinché il Comitato ristretto (di cui auspica la costituzione nella seduta odierna) possa avere elementi certi per deliberare quale testo adottare quale testo base.

Il PRESIDENTE ricorda che non è possibile procedere alla costituzione del Comitato ristretto fino a quando non sia stata svolta la relazione, eventualmente seguita dalla discussione generale, a meno che la Commissione non concordi nel rinunciare a tali fasi.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE chiarisce che il Governo non intende presentare un autonomo disegno di legge; prima di presentare proposte di modifica dei testi in esame, intende peraltro attendere e valutare i contenuti della discussione generale, ritenendo essenziale rispettare l'orientamento politico espresso in sede parlamentare. Preannuncia in ogni caso la piena disponibilità del Governo a partecipare attivamente ai lavori del Comitato ristretto.

Il senatore MERIGLIANO manifesta apprezzamento per la disponibilità espressa dal Sottosegretario, alla quale chiede peraltro se il Consi-

glio nazionale della pubblica istruzione non si sia pronunciato sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo e se non sia possibile acquisire la documentazione eventualmente predisposta.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE conferma che il Consiglio ha espresso un parere sul disegno di legge n. 1093, presentato dall'ex ministro D'Onofrio, che si incarica di trasmettere alla Commissione unitamente ad ogni altra documentazione disponibile.

In considerazione degli orientamenti emersi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(572) FAVILLA e RIANI: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni

(Rinvio dell'esame)

Poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

SUL PROBLEMA DELLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO PER GLI INSEGNANTI
(A007 000, C07^a, 0026^a)

Il senatore BERGONZI ricorda che, nel proprio intervento effettuato nel dibattito di ieri sulle comunicazioni del ministro Lombardi, egli aveva sollevato il problema della inadeguatezza delle nuove classi di concorso per la scuola secondaria superiore. Poichè, nella sua replica, il Ministro non ha risposto a tale quesito, peraltro sollevato anche dal senatore Biscardi, egli invita il sottosegretario Porzio Serravalle a fornire chiarimenti.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE dichiara che la adozione di nuove classi di concorso è stata motivata dalla esigenza di assicurare una maggiore corrispondenza tra titoli di studio e materie di insegnamento. Ella si riserva tuttavia di fornire risposte più puntuali a seguito del dovuto approfondimento della questione.

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre 1994.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale. Dà quindi conto del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali. Anche il parere della Commissione bilancio è favorevole, a condizione che siano approvati gli emendamenti 1.1 e 2.2 dei senatori Bo e Londei.

Il relatore MERIGLIANO, in sede di replica, conferma la propria valutazione favorevole sul provvedimento, ricordando che l'ateneo di Urbino è l'unico fra quelli non statali a non avvalersi del sostegno di grandi istituzioni. Ribadisce la propria convinzione sull'opportunità del contributo, che non rappresenta un'ingiustificata elargizione, ma fa fronte ad una reale necessità dell'ateneo, al fine di migliorare i servizi resi agli studenti.

Il sottosegretario BARABASCHI replica a sua volta, facendo presente che la posizione del Governo è quella già illustrata dal sottosegretario per il tesoro Pace alla Commissione bilancio, contraria a causa della non idoneità della copertura finanziaria proposta.

Il presidente ZECCHINO rileva che nel parere della Commissione bilancio si dà notizia di un emendamento, predisposto dal Governo relativamente ad un altro disegno di legge in materia universitaria, che intenderebbe utilizzare i medesimi fondi; invita pertanto il Sottosegretario a fornire ragguagli in proposito.

Il sottosegretario BARABASCHI precisa che al momento l'emendamento in questione non è stato ancora presentato.

Il PRESIDENTE osserva allora che, alla luce dei pareri favorevoli ottenuti, non vi sono ostacoli al passaggio all'esame degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore LONDEI illustra l'emendamento 1.1, volto a trasferire sugli anni 1995-96 la previsione di spesa, originariamente riferita al 1994 e al 1995. Egli ricorda che l'università di Urbino è l'unica nella quale il numero degli studenti è addirittura superiore a quello degli abitanti e deplora l'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo, ricordando che il testo ora in esame era già stato esaminato nella precedente legislatura e che solo lo scioglimento delle Camere ne impedì la definitiva approvazione. Ora esso si rende ancor più necessario, dal momento che gli stanziamenti ordinari per l'ateneo sono stati ridotti nel quadro delle misure finanziarie adottate dal Governo.

Dopo che il relatore MERIGLIANO ha espresso parere favorevole sull'emendamento e il sottosegretario BARABASCHI ha dichiarato di concordare con il relatore, con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore MERIGLIANO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2, che il senatore LONDEI ha rinunciato ad illustrare; successivamente la Commissione approva tale emendamento e l'articolo 2 come emendato.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore MERIGLIANO propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge.

Sulla proposta del relatore prendono brevemente la parola in senso favorevole i senatori MASULLO, VEVANTE SCIOLETTI e BO; quest'ultimo, ringraziati i colleghi intervenuti nel dibattito e menzionato il taglio inflitto dal Governo al contributo ordinario per l'ateneo, ricorda la grande tradizione dell'università di Urbino ed il profondo legame che ha sempre unito i suoi studenti e i suoi docenti.

Infine la Commissione approva, all'unanimità dei presenti, la proposta di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, una volta acquisito il consenso dei restanti Gruppi e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Attivazione della procedura ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in ordine allo stato di attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la parte relativa ai diplomi universitari
(R046 002, C07, 0001°)

Il presidente ZECCHINO ricorda che, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione sulle comunicazioni rese dal ministro dell'università Salvini nella seduta del 15 febbraio scorso, era emersa la necessità, ampiamente condivisa, di procedere ad una approfondita verifica sullo stato di attuazione dei diplomi universitari - le cosiddette lauree brevi - istituite con la legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine l'ufficio di presidenza della Commissione ha deliberato di attivare l'apposita procedura prevista dall'articolo 46, comma 2, del Regolamento; egli pertanto designerà uno o più relatori, i quali compiranno i passi necessari per approfondire il tema indicato, anche al fine di giungere, se possibile, alla elaborazione di un documento recante valutazioni ed indirizzi.

La Commissione prende atto e il seguito della procedura è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 585**Art. 2.**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del personale dipendente del» con le seguenti: «di personale direttivo e dirigente del».

2.1 VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 BISCARDI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 BISCARDI

Al comma 1 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «pari al».

5.2 VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5.

5.3 VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 556**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «anni 1994 e 1995» con le altre: «anni 1995 e 1996».

1.1

Bo, LONDEI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1995 e 1996».

2.2

Bo, LONDEI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

69^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Frova.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1121) SALVATO ed altri. - *Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1130) MANCINO ed altri. - *Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa*

(1160) BOSCO. - *Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1343) STANZANI GHEDINI e TERRACINI. - *Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1348) PALOMBI e GEI. - *Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa*

(1356) DE CORATO ed altri. - *Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 15 febbraio scorso.

Dopo che è stata respinta una richiesta di rinvio della discussione a domani avanzata dal senatore DE CORATO, quest'ultimo chiede su quale dei testi in esame avrà luogo la discussione generale.

A tale riguardo, il senatore STANZANI GHEDINI fa presente che, secondo quanto dichiarato dallo stesso presidente Bosco in una precedente seduta, il testo proposto dal relatore Pedrazzini deve essere considerato alla stregua di un emendamento e pertanto non potrebbe essere

assunto come testo base. Ciò premesso, propone che, in questa fase, non si proceda alla scelta del testo base e si costituisca invece un comitato ristretto per addivenire alla stesura di un vero e proprio testo unificato.

Il senatore ALÒ precisa che il suo Gruppo di appartenenza, pur riservandosi di presentare emendamenti al testo del relatore (perchè non lo condivide nel merito), è comunque favorevole all'adozione di tale testo come base della discussione.

Dopo un breve intervento del relatore PEDRAZZINI (il quale ricorda che la natura del testo da lui proposto è stata già discussa in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali avanzate dal Gruppo di Alleanza nazionale), il senatore DE CORATO ricorda che una delle questioni pregiudiziali cui ha testè fatto riferimento il relatore è stata respinta proprio sulla base della considerazione che il testo dello stesso relatore non poteva essere considerato un disegno di legge bensì, sostanzialmente, un emendamento. Non si comprende, pertanto, come si possa decidere oggi di assumere come testo base della discussione quello che è stato definito essere un emendamento.

Il presidente FAGNI precisa che, nella precedente seduta, il presidente Bosco aveva affermato con chiarezza che il testo unificato del relatore viene considerato dal Regolamento come emendamento esclusivamente ai fini della decorrenza dei termini per il parere della 1ª Commissione permanente. Peraltro, correttamente, il presidente Bosco ha chiesto alla 1ª Commissione il parere su tale testo e la stessa 1ª Commissione, nell'esprimere il prescritto parere, lo ha definito formalmente come testo unificato.

Pone quindi ai voti la proposta del senatore Stanzani Ghedini di costituzione di un Comitato ristretto.

Dopo che tale proposta è stata respinta, la Commissione, a maggioranza, delibera di assumere come testo base della discussione il testo unificato del relatore Pedrazzini (al quale saranno quindi riferiti gli eventuali emendamenti).

Il senatore DE CORATO chiede che venga attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il presidente FAGNI fa presente che tale richiesta non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento, le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

Il senatore DE CORATO propone quindi un richiamo all'articolo 46, comma 2, del Regolamento, nel senso di chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire in merito all'attuazione del decreto-legge cosiddetto «salva Rai», pendente presso la Camera dei deputati, in quanto esso reca una normativa che influisce direttamente sulla trattazione dei disegni di legge in discussione presso questa Commissione.

Il presidente FAGNI ricorda che sul richiamo al Regolamento possono intervenire solo due oratori, uno a favore e uno contro.

Il senatore FALOMI si pronuncia in senso contrario mentre il senatore DEMASI è favorevole.

Il richiamo al Regolamento viene quindi respinto.

Il senatore BACCARINI chiede che venga definito entro la giornata di oggi l'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale.

Il presidente FAGNI accoglie la richiesta del senatore Baccarini e, quindi, dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato del relatore.

Prende la parola il senatore CAPUTO il quale afferma che il testo proposto dal senatore Pedrazzini reca soluzioni per il servizio pubblico radiotelevisivo del tutto dissimili da quelle previste in quasi tutti gli altri paesi del mondo.

In un'interruzione il senatore BACCARINI fa presente alla Presidenza che il senatore Meduri avrebbe rivolto un'espressione irrispettosa all'indirizzo del Presidente della Repubblica. Il senatore MEDURI fa presente che si tratta di una dichiarazione del senatore Baccarini. Dopo che il senatore BACCARINI ha chiesto al senatore Meduri di ritirare i suoi giudizi entro la fine della seduta, il senatore MEDURI ricorda che il presidente Scalfaro è stato eletto da un Parlamento ove sedevano ben 273 inquisiti.

Il sottosegretario FROVA auspica che la seduta possa continuare in un clima di maggiore cortesia ed educazione. Seguono contestazioni all'indirizzo del Sottosegretario da parte dei senatori MEDURI e CUSIMANO.

Riprende quindi il suo intervento il senatore CAPUTO, il quale sottolinea come sia ormai in discussione il carattere di servizio pubblico di un'azienda che gode, oltre che del gettito della tassa di possesso, di rilevanti introiti pubblicitari, con trasmissioni in larga misura assimilabili alla televisione commerciale; all'estero il servizio pubblico è diffuso su un'unica rete, con contenuti prevalentemente educativi ed informativi e senza pubblicità.

Mentre un servizio pubblico che disponeva di tre reti aveva una funzione nell'epoca della lottizzazione tra Democrazia cristiana, Partito socialista e Partito comunista, oggi non ha più senso: ciononostante la proposta Pedrazzini prevede nuovamente una pesante interferenza politica sull'azienda. Infatti da un lato in base alla medesima proposta vi può essere una composizione del Consiglio che rispecchia una maggioranza occasionale, dall'altro si inserirebbero persone votate all'interesse di parte, non competenti sulla gestione aziendale e che alimenterebbero una spirito di fazione nell'intera azienda.

Le forze del polo della libertà hanno come obiettivo quello di una RAI il più possibile imparziale: per raggiungere tale finalità, tuttavia

dopo una gestione prevalentemente ispirata ad ideali di sinistra, occorre una sterzata a destra per cercare di trovare, attraverso tentativi ed errori, la strada più giusta. La proposta Pedrazzini invece riporta l'azienda agli anni più bui della prima Repubblica.

Il senatore CORMEGNA considera la proposta Pedrazzini un'occasione mancata in quanto si affrontano in modo carente o non si affrontano affatto questioni di grande rilevanza. Ad esempio vi è un'eccessiva enfasi sull'esperienza manageriale, che non consentirebbe a personalità del mondo della cultura di accedere al Consiglio di amministrazione. Inoltre ci si dimentica di intervenire sulle disposizioni relative al contenuto della Convenzione tra lo Stato e la RAI: ad esempio si poteva cogliere l'occasione per rivedere la normativa della tassa di possesso a carico degli esercizi turistici, contraddittoria e penalizzante.

Il senatore GEI ritiene che le questioni attinenti al ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbero essere affrontate dal Parlamento in modo organico e nella loro globalità. Una semplice trattazione della modalità di nomina del Consiglio di amministrazione è quindi assolutamente riduttiva. Ricorda, comunque, che negli altri Paesi europei i vertici delle imprese concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo sono nominati o dal Governo o dal Parlamento. La scelta compiuta dal legislatore del 1993, di attribuire il potere di nomina ai Presidenti delle Camere, rappresenta, oltre che una soluzione assolutamente originale, anche una mostruosità giuridica, che comunque non è servita ad eliminare i preesistenti fenomeni di lottizzazione (anzi, semmai li ha accentuati).

Il testo proposto dal relatore Pedrazzini, pur innovando rispetto alla normativa vigente, presenta numerosi difetti. Esso dimentica in primo luogo che la RAI è una società per azioni, che, in quanto tale, dovrebbe essere amministrata dai soci; inoltre, un Consiglio di amministrazione formato da cinque membri appare troppo esiguo data la complessità dell'azienda; la previsione di una maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere per l'elezione di palesa scarsamente funzionale; la norma sulle incompatibilità mal si raccorda con l'articolo 2 della legge n. 206 del 1993 ed è formulata in termini eccessivi, tanto da escludere qualunque attività professionale. Infine, dovrebbero essere meglio specificate le modalità attraverso le quali la Conferenza delle Regioni dovrebbe procedere alla elezione di un componente.

Il senatore CUSIMANO, dopo aver ricordato i fenomeni di lottizzazione della RAI succedutisi negli ultimi anni sino alla gestione del Consiglio di amministrazione precedente all'attuale (che aveva portato ad un vero e proprio dominio del servizio pubblico televisivo da parte del Partito democratico della sinistra), illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che non esistono *media* strutturalmente buoni (libri e giornali) e altri strutturalmente cattivi (televisione);

preso atto che, nonostante ricorrenti immagini di cosiddetta «tv spazzatura» non sembra il caso di condividere atteggiamenti pontificali di manicheismo catastrofista;

convinto che il processo di profonda trasformazione tecnologica in atto ormai da diversi anni e giunto ad una fase di definitiva maturazione invita a comprendere la realtà e le potenzialità della televisione all'interno di una nuova sintesi culturale, capace di adeguarsi ai mutati livelli di creatività-produzione-distribuzione che questo mezzo porta con sé;

invita il Governo

a sorvegliare affinché gli organi gestionali della RAI attuino correttamente gli indirizzi e le direttive dell'organismo parlamentare preposto all'indirizzo generale ed alla vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

0/1121-1130-1160-1343-1348-1356/1/8*

CUSIMANO

Il senatore STANZANI GHEDINI comunica alla Presidenza che sono iscritti in discussione generale tutti i senatori del Gruppo Forza Italia.

Ha quindi la parola il senatore CAMO il quale afferma che il problema principale è quello di assumere un approccio corretto al problema: si ha infatti l'impressione che da una parte e dall'altra si vogliano raggiungere posizioni che poi potranno essere rovesciate a seguito di un'altra prova elettorale. Sottolineata la necessità che tutti debbano assumere la consapevolezza dell'importanza di regole di garanzia, ricorda come la RAI abbia sofferto non solo di lottizzazione partitica ma anche del proliferare di potentati personali che in molti casi hanno danneggiato perfino gli stessi partiti che li hanno supportati.

In questo contesto a suo avviso la posizione di Alleanza nazionale ha dato la sensazione di non voler avviare un processo di cambiamento della RAI, bensì di mera sostituzione degli uomini che la guidano a tutti i livelli, in tal modo ripetendo gli errori del passato. Mentre assai opportunamente nella passata legislatura i senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano si erano opposti alla legge n. 206 del 1993, a suo avviso del tutto inadeguata e anomala, in quanto finiva per caricare di un ruolo improprio i Presidenti di Camera e Senato, in questa legislatura si è abbandonato tale indirizzo. Pertanto si rischia di non cogliere la novità del dibattito odierno, che tenta di riportare al Parlamento, diretta espressione della volontà popolare, il potere di nomina. Affermato altresì che un numero ristretto di consiglieri costringe le forze politiche ad accordi opportuni contro la proliferazione di rappresentanze di correnti e gruppi di potere, auspica il superamento di un atteggiamento ostruzionistico ed il ritorno ad una discussione nel merito del testo Pedrazzini (in riferimento al quale esprime dubbi sul potere di nomina di un consigliere affidato alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome).

Dopo un intervento del senatore STANZANI GHEDINI, che rileva come la seduta pomeridiana non consenta a molti senatori di prepararsi adeguatamente alla discussione in Assemblea della legge elettorale regionale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

70^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Prova.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1121) SALVATO ed altri - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1130) MANCINO ed altri - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa

(1160) BOSCO - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1343) STANZANI GHEDINI e TERRACINI - Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1348) PALOMBI e GEI - Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa

(1356) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DE CORATO interviene per un richiamo all'articolo 40 comma 2 del Regolamento. Al riguardo, fa osservare che la 1^a Commissione permanente, il cui parere è obbligatorio, si è pronunciata su taluni disegni di legge con la formulazione «nulla da osservare per quanto di competenza», rinunciando sostanzialmente ad emettere il parere.

Il presidente FAGNI respinge il richiamo in questione, facendo notare che esso è sollevato in una sede impropria e che, comunque, la formula usata dalla 1^a Commissione è assolutamente corretta.

Il senatore CURTO auspica che i lavori della Commissione possano procedere in condizioni di serenità ed in proposito ritiene che la Presidenza della Commissione debba creare le condizioni perchè tutti i senatori possano partecipare al dibattito in situazione di pari opportunità.

Il presidente FAGNI assicura che l'intenzione della Presidenza attenersi scrupolosamente al Regolamento senza penalizzare alcun senatore.

Il senatore DE CORATO interviene per un nuovo richiamo all'articolo 40 comma 2 del Regolamento, fondato sulla considerazione che a suo avviso i pareri che la Commissione ha reso sui disegni di legge 1121 e 1130 sarebbero discordanti e dovrebbero quindi essere meglio esplicitati.

Il presidente FAGNI respinge tale richiamo perchè formulato in una sede impropria e perchè il parere reso dalla 1ª Commissione è assolutamente chiaro e inequivoco.

Nel prosieguo della discussione generale interviene quindi il senatore MEDURI, il quale ricorda che il Gruppo del Movimento sociale italiano non votò a favore della legge n. 206 del 1993, intuendo sin da allora che la scelta che si stava compiendo si sarebbe rivelata sbagliata, mentre sarebbe stato preferibile procedere immediatamente al commissariamento. Oggi la RAI è ridotta ad essere un mero istituto di beneficenza, che elargisce stipendi cospicui ad oltre 1600 giornalisti, assunti senza una seria selezione. Ricorda poi che la RAI ha sempre trascurato le esigenze della regione Calabria, fino al punto di istituire una sola sede in quella regione, oltretutto ubicata non nel capoluogo, bensì a Cosenza.

Oggi, da parte delle forze politiche che hanno perso le elezioni del 27 marzo si tenta una manovra arrogante volta a ripristinare la lottizzazione dei vertici della RAI. Egli spera che tale manovra possa essere vanificata dallo scioglimento anticipato delle Camere, perchè è necessario che si ripristini, attraverso il voto, il corretto andamento della democrazia in Italia. Di questo dovrà convincersi anche il Presidente della Repubblica, che, come rappresentante dell'unità nazionale, non può comportarsi in modo diverso a seconda degli interlocutori politici, rinviando di una settimana un incontro urgente richiesto dai responsabili dei Gruppi parlamentari delle Forze del Polo ed invece - stando a quanto emerso da notizie di stampa - ricevendo tempestivamente taluni segretari di partito. La RAI purtroppo su queste realtà rimane silenziosa, così come tace sulle vicende del SISDE.

Il presidente FAGNI invita il senatore Meduri ad attenersi all'oggetto della discussione.

Il senatore MEDURI conclude il suo intervento ricordando che questo Presidente della Repubblica è stato eletto da un Parlamento che aveva un numero elevatissimo di inquisiti ed auspicando che il Consiglio di amministrazione della RAI possa essere in futuro strutturato in modo tale da rappresentare effettivamente le esigenze dei cittadini.

Il senatore GRIPPALDI esprime apprezzamento per il dibattito in corso, che non deve essere interpretato in termini ostruzionistici, bensì deve essere inteso come occasione di riflessione sul grande tema della libertà di informazione. D'altra parte, l'esperienza dei vari consigli di am-

ministrazione della RAI succedutisi negli anni ha una stretta attinenza col tema dell'informazione intesa in senso ampio. È notorio che il mezzo radiotelevisivo può, se usato volutamente in una certa direzione, orientare le coscienze; basti pensare a quello che è riuscito a fare la CNN durante la Guerra del Golfo (il suo modo di presentare le immagini della guerra era addirittura capace di orientare gli indirizzi dei Governi).

Lo stesso sistema radiotelevisivo privato in Italia è figlio di una legge votata dai vecchi partiti di Governo che ritennero di introdurre una normativa coerente con la sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale (questa sentenza segna un momento di alto valore di quel consesso, che oggi sembra scaduto notevolmente in termini qualitativi).

Oggi si tratta di decidere se si vuole varare una nuova legge che si ispiri a criteri di civiltà democratica oppure se si intende più semplicemente esercitare un ricatto, come qualcuno ha affermato dicendo che non si va a nuove elezioni se non si sostituisce prima questo consiglio di amministrazione.

Il disegno di legge di Alleanza nazionale si inserisce nel solco della citata sentenza della Corte costituzionale, si ispira a criteri di imparzialità e soprattutto vuole introdurre il principio secondo cui il consiglio di amministrazione deve essere espressione diretta dei cittadini, che sono gli utenti della RAI e che hanno bisogno di essere tutelati (tenuto conto del fatto che non tutti hanno la possibilità di disporre di una preparazione culturale tale da filtrare certi messaggi distorti che vengono da talune trasmissioni di cosiddetta informazione). Si tratta quindi di trascendere gli interessi di parte e di attenersi a criteri di imparzialità ed obiettività.

Illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che è in atto una mutazione epocale sotto la spinta di alcune importanti rivoluzioni;

preso atto che nel settore audiovisivo ancora domina il vecchio tradizionale *broadcasting* (la trasmissione monodirezionale e impositiva, da più emittenti ad una massa indiscriminata di riceventi);

convinto che è inarrestabile l'avanzamento della «videoregistrazione domestica» (*homevideo*), la *basic cable* (per ricevere meglio tante emittenti), le emittenti via cavo, le forme di *pay-tv* e *pay-per-view* (via satellite e fibra ottica);

impegna il Governo

a vigilare affinché gli organi gestionali della RAI attuino correttamente gli indirizzi e le direttive dell'organismo parlamentare preposto all'indirizzo generale ed alla vigilanza dei servizi radiotelevisivi, così da assecondare le politiche di sviluppo nazionale e salvaguardare gli interessi aziendali e della collettività»

0/1121-1130-1160-1343-1348-1356/2/8^a DE CORATO, MOLINARI, RAGNO,
GRIPPALDI, BUCCIERO

Dopo che il presidente FAGNI ha ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì mattina alle ore 10, precisando che tale seduta avrà termine alle ore 13, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

55ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE**(1226) RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura**

(Esame e rinvio)

Il relatore RECCIA riferisce sul disegno di legge inteso a realizzare una efficace politica di salvaguardia ambientale nello specifico settore dell'agricoltura, attraverso un sistema obbligatorio di riciclaggio del materiale plastico utilizzato nell'attività agricola, la cui rilevanza non è trascurabile. Si tratta, egli sottolinea, di materiale di risulta, costituito da contenitori usati e da teloni di plastica per coperture di serre e per piante, spesso abbandonato nei canali di scolo o bruciato nelle campagne senza le necessarie precauzioni.

In particolare, si prevede l'obbligo (all'articolo 1) a carico dei consorzi agrari e dei privati rivenditori di allestire, nella stessa località di vendita, centri per la raccolta del predetto materiale plastico utilizzato in agricoltura (l'onere non è gravoso trattandosi di organizzare una semplice «sosta» del materiale) e, parallelamente, l'obbligo per gli operatori agricoli di far confluire a tali centri il materiale di risulta (articolo 2).

I prodotti plastici utilizzati in agricoltura devono essere di materia totalmente riciclabile (articolo 3).

In base alla scelta di una «linea privatistica» della gestione del problema, prosegue il relatore Reccia, si affida alle Regioni il compito di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni ai privati per il prelievo dai centri di raccolta ed il trasporto presso gli impianti di riciclaggio, nonché eventuali contributi ed agevolazioni e sanzioni (articoli 4 e 5).

Su richiesta del senatore BUCCI, il relatore RECCIA precisa che gli oneri di raccolta gravano sulle industrie che riciclano il materiale prele-

vato dai centri e richiama le eventuali agevolazioni la cui disciplina è demandata alle Regioni.

Il senatore BUCCI pone l'accento sulla necessità di disporre di una «massa critica» minima perchè ci sia l'interesse economico ad operare.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1022) ROBUSTI. – Norme per favorire l'impiego di biocarburanti di provenienza agricola a fine autotrazione e riscaldamento civile

(Seguito e conclusione dell'esame: Parere alla 10ª Commissione favorevole condizionato)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 febbraio 1995.

Il relatore ROBUSTI dopo aver sintetizzato le finalità del provvedimento, illustrato nella precedente seduta, propone l'espressione di un parere favorevole a condizione che il quantitativo di carburante defiscalizzato sia almeno pari a quanto già defiscalizzato nel corso del 1994.

Propone inoltre di aggiungere nel parere che per il 1995 la copertura accessoria a quella già identificata con la defiscalizzazione va assunta con provvedimento del CIPE, su proposta del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 della tabella del tesoro.

Il presidente FERRARI fa rilevare che il parere della Commissione va limitato alle parti di propria competenza, che non comprendano aspetti di copertura finanziaria.

Il relatore ROBUSTI concorda e, dopo un breve intervento per chiarimenti del senatore RECCIA, la Commissione all'unanimità conferisce al relatore l'incarico di trasmettere parere favorevole a condizione che il quantitativo di carburanti defiscalizzato sia almeno pari a quanto già defiscalizzato nel corso del 1994.

(1161) TAMPONI. – Modifica degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 8 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/Cee e 91/498/Cee concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore CORVINO riferisce sul disegno di legge in titolo inteso a modificare il decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286, art. 2, comma 1, nel senso di rendere possibile, senza pregiudizio delle esigenze igienico-sanitarie, che la lavorazione dell'agnello sardo macellato e del suino da latte avvenga secondo il tradizionale metodo. Parallelamente si propone una modifica all'articolo 5 del citato decreto-legislativo, inteso a definire una unità grossi bovini (UGB) come corrispondente anche a 50 agnelli e 50 suini da latte.

Si apre il dibattito.

Il Sottosegretario BIANCO si dichiara contrario alla proposta, che ritiene in contrasto con la normativa comunitaria. Aggiunge che, poichè i problemi posti hanno un fondamento reale, si è già messo in moto a livello comunitario il procedimento di revisione della normativa.

Il senatore TAMPONI sottolinea l'importanza della normativa proposta, per evitare che in alcune regioni, come la Sardegna (dove la lavorazione dell'agnello macellato è effettuata lasciando la testa), si creino problemi economico-commerciali. Si sofferma quindi sulle iniziative già in corso a livello comunitario e osserva che l'approvazione del provvedimento servirebbe a rafforzare l'azione del Governo per ottenere la modifica richiesta.

Il senatore BORRONI considera incomprensibile l'atteggiamento negativo del Governo, proprio alla luce delle iniziative avviate nella Comunità.

Il senatore DI BELLA, premessa la priorità della disciplina comunitaria in materia, rileva l'utilità di stabilire le linee da seguire.

Il presidente FERRARI evidenzia che un parere favorevole di questa Commissione ha il valore di forte indicazione al Governo per la sua azione tesa a ottenere la modifica in questione.

Il senatore NATALI concorda sul parere favorevole proposto dal Presidente e mette in rilievo i vantaggi economico-commerciali che traggono gli importatori in forza della disciplina vigente.

Il sottosegretario BIANCO, in riferimento anche alle considerazioni del senatore Di Bella, pone l'accento sulla gerarchia delle fonti di diritto e rileva che in sede comunitaria si attende il parere del Parlamento europeo per procedere alle modifiche.

Segue un ulteriore intervento del senatore DI BELLA per chiarimenti e quindi la Commissione conferisce al relatore Corvino l'incarico di trasmettere parere favorevole, facendo anche riferimento alle modifiche della normativa comunitaria necessarie ad evitare penalizzazioni all'Italia.

IN SEDE REFERENTE

(715) ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 novembre 1994.

Inizialmente il presidente FERRARI ricorda che il rappresentante del Governo ebbe ad assumere l'impegno di presentare un proprio disegno di legge.

Il relatore ROBUSTI sottolinea l'opportunità di riprendere il dibattito proprio perchè il Governo non ha provveduto a presentare la pro-

pria proposta. Occorre infatti adoperarsi per superare le difficili condizioni in cui si trovano i Consorzi agrari che vantano verso lo Stato crediti finanziari considerati esigibili dalle banche, ma che rischiano di non esserlo più, se non si interviene legislativamente.

Soffermandosi quindi sugli aspetti di copertura finanziaria, ricorda che nel decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423 (poi decaduto), all'articolo 3 comma 3, si provvedeva alla copertura della spesa di 1375 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per il 1994.

Prospetta quindi l'opportunità di procedere anche con eventuali emendamenti governativi, accelerando l'esame per arrivare ad una soluzione che eviti il permanere di una assurda situazione in cui lo Stato, debitore verso i Consorzi agrari, giunga a commissionare questi ultimi perchè non riescono a riscuotere le somme che lo Stato stesso non paga.

Il senatore RECCIA rileva che bisognerebbe ricordare i punti di disaccordo che portarono alla mancata conversione del decreto-legge sull'ammasso dei prodotti agricoli.

Il relatore ROBUSTI si sofferma quindi ad evidenziare il meccanismo in forza del quale gli organismi di intervento soddisfacevano le richieste dei consumatori a prezzi inferiori ai costi, assicurando una remunerazione adeguata agli agricoltori e indebitandosi con le banche che, a loro volta, procedevano con sconto alla Banca di Italia. Crollata la Federconsorzi - aggiunge il relatore - le banche hanno cominciato a manifestare dubbi sulla esigibilità dei crediti dei Consorzi verso lo Stato per le operazioni di ammasso e di intervento sul mercato, mentre sono cresciuti a dismisura gli interessi. La stessa società Sgr, che ha rilevato la situazione della Federconsorzi, ha realizzato un ottimo affare, ereditando crediti verso lo Stato per circa 700 miliardi, valutati alla Federconsorzi per 50 miliardi.

Recuperare questi 650 miliardi consentirebbe, egli aggiunge, di coprire l'onere di questo provvedimento.

Il senatore RECCIA si chiede se sia possibile che il Governo predisponga un «tavolo di lavoro» fra tutti gli interessati per una transazione che faccia risparmiare allo Stato.

Dopo che il presidente FERRARI ha posto l'esigenza di risolvere il problema di fondo, il senatore DI BELLA dichiara apprezzabile lo sforzo del relatore Robusti di uscire dall'attuale ginepraio e chiede - in relazione all'indagine in corso per il reato di bancarotta fraudolenta sulla Federconsorzi - che il Governo acquisisca ogni possibile informativa sugli aspetti non coperti da segreto istruttorio.

Il senatore NATALI si dice d'accordo ad accertare i casi di indebito arricchimento e le responsabilità. Si tratta, comunque, adesso di assumere posizione almeno per evitare che certi fatti non si verificino più.

Il senatore DI BELLA fa presente che quando ebbe a chiedere notizie al Tribunale sull'andamento degli accertamenti in corso, le indagini

erano coperte da segreto istruttorio; ora, egli aggiunge, può darsi che le cose siano cambiate. Aggiunge di ritenere che vi siano persone che contano proprio sui tempi lunghi.

Il sottosegretario BIANCO conferma l'intento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di presentare una propria proposta legislativa, per la quale si attendono alcuni elementi dal Ministero del tesoro, e dichiara di non concordare sull'ipotesi di emendamenti governativi al disegno di legge del senatore Robusti. Conferma che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria è di 1375 miliardi e sottolinea l'incremento degli interessi frattanto verificatosi.

Su quest'ultimo aspetto intervengono ripetutamente i senatori DI BELLA e BORGIA (si potrebbe ipotizzare una confisca), mentre il RELATORE sottolinea che non possono contestarsi i diritti acquisiti e ribadisce che riconoscendo alla Sgr crediti per 50 e non 700 miliardi si troveranno i mezzi di copertura.

Il presidente FERRARI propone quindi di dare un'altra settimana di tempo al Governo per presentare un suo disegno di legge e di rinviare il seguito dell'esame: la Commissione concorda.

SUL DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI NELL'AGRICOLTURA
(A007 000, C09ª, 0030ª)

Il Presidente FERRARI rinnova l'invito al Governo ad intervenire per il differimento del termine del 28 febbraio 1995 posto dal decreto-legge n. 723 del 1994, per gli adempimenti relativi allo SCAU: condivide in pieno l'invito il senatore BORGIA, ricordando di aver posto con forza il problema nella seduta del 14 febbraio scorso.

Il sottosegretario BIANCO fornisce assicurazioni.

La seduta termina alle ore 11,35.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

101ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze VEGAS e per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Governo sullo sviluppo delle attività produttive in Sardegna, in riferimento all'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

(R046 003, C10ª, 0009ª)

Interviene, in luogo del Ministro Fantozzi, il sottosegretario per le finanze VEGAS.

Fa presente, in primo luogo, che per istituire punti franchi la normativa nazionale deve essere integrata da quella comunitaria: quest'ultima, infatti, ha dettato una disciplina specifica per quanto concerne le attività esercitabili, le modalità di introduzione e di uscita delle merci nonché i criteri di vigilanza e di controllo. In linea di principio, anche sulla base della legge n. 202 del 1991, che ha costituito una zona franca nei porti di Genova, Napoli e Venezia, non ci sono obiezioni alla realizzazione di zone franche: tuttavia i vantaggi derivanti dal regime in questione possono essere perseguiti anche mediante il ricorso ad altri istituti doganali con i quali si realizza un regime sospensivo dei dazi e dell'IVA, sia pure con qualche ulteriore aggravio sotto il profilo amministrativo. Per quel che riguarda il momento attuativo della zona franca, l'intervento da parte dell'amministrazione doganale ha luogo nel momento in cui dal provvedimento legislativo, che autorizza la costituzione di zona franca, si passa alla completa delimitazione delle aree destinate a tale regime; quanto, poi, al concreto funzionamento della zona franca, il compito principale dell'amministrazione doganale è quello di presidiare in maniera efficace i punti di entrata e di uscita della zona franca stessa, oltre ad assicurare i controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Il sottosegretario Vegas, quindi, dà ragione di alcune proposte di modifica al disegno di legge n. 159, d'iniziativa dei senatori Cherchi ed

altri in materia di punti franchi nella regione Sardegna, all'esame della 6ª Commissione permanente del Senato. Quanto allo strumento normativo individuato per procedere all'istituzione dei punti franchi, anche se si prevede la definizione di un regolamento, demandato al comitato Stato-regioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la sussistenza delle condizioni deve comunque essere riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze. Infine, per quanto attiene al problema dell'onere aggiuntivo determinato dai maggiori controlli richiesti all'amministrazione doganale, fa presente che ove i punti franchi fossero istituiti in località nelle quali sono già presenti presidi doganali, i maggiori costi derivanti dall'operazione potrebbero essere alquanto contenuti.

Si apre il dibattito sulle comunicazioni rese dal sottosegretario Vegas.

Il senatore PREVOSTO osserva come *l'iter* tecnico giuridico dianzi indicato non tenga in considerazione l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato durante la sessione di bilancio con il quale si impegna il Governo ad individuare, d'intesa con la regione Sardegna, i punti franchi entro il 30 giugno 1995, nonchè ad adottare i provvedimenti necessari per garantire l'operatività dei suddetti punti franchi a decorrere sin dal primo gennaio 1996. A suo avviso, pertanto, si potrebbe procedere alla loro istituzione con un decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Chiede, poi, quale sia lo stato delle trattative con la regione Sardegna, atteso che non esiste un documento formale in cui vengono indicati i punti franchi da istituire. Precisa, inoltre, che i punti franchi di cui al citato ordine del giorno sono da intendersi alla produzione, considerata la loro importanza quale volano di sviluppo del tessuto economico della regione. Nel far presente come l'ordine del giorno già contempli il rispetto della vigente normativa comunitaria, auspica che il Governo proceda in tempi brevi a un incontro con i rappresentanti della regione Sardegna.

Il senatore STEFANI, nell'associarsi alle dichiarazioni rese dal senatore Prevosto circa l'importanza dei punti franchi quali catalizzatori di sviluppo, chiede se esista uno studio che quantifichi i vantaggi reali, per l'economia del territorio, derivanti dalla loro istituzione.

Il senatore PREVOSTO fa presente che essi dipendono dalle categorie merceologiche di riferimento oltre che dalla previsione di sgravi tributari in sede locale.

Il senatore CHERCHI ritiene che, dal punto di vista procedurale, sia possibile istituire i punti franchi in Sardegna, dando attuazione all'articolo 12 dello Statuto.

Replicando agli intervenuti nel corso del dibattito, il sottosegretario VEGAS fa presente che il Governo non è pregiudizialmente contrario a utilizzare procedure diverse dalla legge statale per dare attuazione al richiamato ordine del giorno: al riguardo, peraltro, annuncia che si procederà in tempi brevi alla convocazione di una riunione con la regione nel

corso della quale saranno individuate le aree da destinare a punti franchi.

Il presidente CARPI, nel ringraziare il sottosegretario Vegas per gli elementi di documentazione forniti alla Commissione, dichiara conclusa la procedura.

IN SEDE REFERENTE

(1005) BAGNOLI e CARPI. - Incentivi per la produzione vetraria
(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge il senatore ZANOLLETTI, il quale osserva che esso intende rivalutare la tradizione artistica del vetro soffiato: a tal fine si prevede l'estensione alle produzioni che hanno luogo nei comuni di Empoli, Montelupo fiorentino e Vinci delle agevolazioni relative ai costi del gas metano, conformemente a quanto avviene già a Murano, in attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798. Tale incentivo allo sviluppo, che dovrebbe prevedere un costo quantificato in 3.184 milioni, potrebbe consentire un sensibile consolidamento del tessuto economico e della relativa situazione occupazionale nel settore vetrario. Il relatore, infine, dà conto del parere espresso dalla 1ª Commissione.

Il presidente CARPI avverte che la Commissione bilancio ha richiesto sul disegno di legge in titolo la relazione tecnica al Governo: nell'attesa che la medesima Commissione esprima il proprio parere al riguardo, propone di rinviare l'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

78^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale SCALZINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale

(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 15 febbraio 1995.

Il PRESIDENTE fa presente che, a seguito della riapertura dei termini disposti nella seduta del 15 febbraio 1995, nonchè della ulteriore proroga disposta nella seduta di ieri, sono stati presentati numerosi emendamenti, mentre altri sono stati modificati dai presentatori. Si è pertanto ritenuto opportuno, allo scopo di favorire un miglior andamento dei lavori, pubblicare un nuovo fascicolo con una nuova numerazione degli emendamenti. In allegato al resoconto della seduta odierna

verranno pertanto pubblicati gli emendamenti che saranno illustrati oggi nonchè quelli già illustrati nelle sedute del 2 e dell'8 febbraio 1995 nella nuova numerazione.

Invita quindi coloro che hanno presentato nuovi emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore SPISANI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Zaccagna, rinunciando alla loro illustrazione. Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore LA LOGGIA che passa ad illustrare (0.1, 1.3, 2.10, 3.3, 3.7, 4.3, 5.2, 6.2, 7.7, 7.9, 9.3, 9.6, 9.0.1, 10.3, 10-bis.4, 11.2).

Il senatore TAPPARO illustra brevemente gli emendamenti 9.12 e 11.4.

Il senatore BASTIANETTO illustra gli emendamenti 2.4, 3.8, 6.3, 7.4, 7.11, 9.2 e 10.4.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 2.7, 2.8, 6.4, 9.10, nonchè l'emendamento 9.5 nella sua nuova formulazione.

Il senatore PELELLA illustra quindi gli emendamenti 10-bis.2 e 10-bis.5.

Il seguito dell'esame congiunto è successivamente rinviato.

(559) FARDIN ed altri: Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 14 febbraio 1995.

Il presidente SMURAGLIA informa che la Commissione bilancio ha espresso sul disegno di legge in esame parere favorevole. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SCALZINI, richiamandosi a quanto già affermato nella seduta del 9 febbraio scorso, ribadisce la necessità di affrontare la questione nel più generale disegno di riforma del sistema previdenziale. Poichè tale provvedimento è allo studio del Governo, chiede alla Commissione di procrastinare l'esame del disegno di legge n. 559 in attesa del provvedimento governativo.

Il relatore, senatore BASTIANETTO, fa presente come al Ministero del lavoro siano già pronti i decreti attuativi della norma contenuta nella legge n. 537 del 1993. Ritiene pertanto che la Commissione po-

trebbe temporaneamente rinviare l'esame del provvedimento in titolo se il Governo si impegnasse ad uno spostamento dei termini per la riscossione del contributo che il disegno di legge vuole abolire al 1° gennaio 1996.

Il sottosegretario SCALZINI fa presente che il provvedimento generale di riforma dovrebbe contenere la copertura economica per attuare il differimento del termine indicato dal relatore.

Il senatore MANZI ribadisce la necessità di stabilire norme che prevedano meccanismi di recupero dei contributi versati qualora non sia raggiunto il periodo minimo per il diritto alla pensione.

Il sottosegretario SCALZINI assicura il senatore Manzi su questo punto sottolineando che la questione è allo studio del Governo.

Riguardo al problema sollevato dal senatore Manzi, il relatore BASTIANETTO sottolinea la necessità che un simile meccanismo sia elaborato anche per i lavoratori dipendenti che diversamente sarebbero discriminati.

Il senatore TAPPARO invita a fare un'attenta riflessione sulla peculiare situazione in cui viene a trovarsi il lavoratore autonomo che ha, rispetto agli altri lavoratori, una più ampia possibilità di presentare i propri rendiconti anche a fini pensionistici.

Interviene infine il senatore DE LUCA che si dichiara favorevole ad accogliere la proposta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo in attesa di un disegno di legge di riforma più complessivo.

Il relatore BASTIANETTO si dichiara favorevole a quanto affermato dal senatore De Luca purchè sia chiarita la questione relativa al differimento dei termini da parte del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C11^a, 0011^a)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 23 febbraio 1995, alle ore 8,45 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1320, recante modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1, 104, 328, 765, 847, 909, 1073**

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

1. L'organizzazione sindacale è libera. Considerata la particolare natura delle associazioni sindacali, alle stesse è fatto obbligo di deposito dello Statuto e di Registrazione dell'organizzazione presso il Ministero del Lavoro.

2. È condizione per la registrazione che gli Statuti dei sindacati contengano norme chiare e rigorose a garanzia della democraticità interna.

0.1

LA LOGGIA E SPISANI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento, la durata in carica e i rinnovi della rappresentanza sindacale unitaria sono disciplinati da accordi interconfederali o da contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In difetto di detti accordi o contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva, la costituzione, la composizione, il funzionamento, la durata in carica e i rinnovi della rappresentanza sindacale unitaria sono disciplinati dalle norme della presente legge».

0.2

SPISANI E ZANETTI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 1.

1.2

ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti i lavoratori hanno diritto di eleggere o rinnovare con voto segreto e col sistema proporzionale una rappresentanza unitaria aziendale in ogni impresa che occupi più di 15 dipendenti, salvo che accordi collettivi di categoria o di settore prevedano livelli inferiori».

1.3 LA LOGGIA E SPISANI

Sopprimere il comma 2.

1.4 ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 3.

1.5 ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 3.

1.6 SPISANI E ZANETTI

Al comma 3, dopo le parole: «di livello nazionale», inserire le seguenti: «, fermi restando i principi generali contenuti nella presente legge».

1.7 PUGLIESE E MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «3 anni» con le seguenti: «5 anni».

1.8 ZACCAGNA E SPISANI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 1.

2.2 ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 2.

2.3

ZACCAGNA E SPISANI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono presentare proprie liste:

a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi nazionali e regionali applicati nelle unità produttive o amministrative in cui si svolge l'elezione;

b) le associazioni sindacali destinatarie di deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al 3 per cento del totale delle deleghe espresse tra gli occupati nell'unità produttiva o amministrativa, con un limite massimo di 100 firme per le unità produttive o amministrative che occupino più di 2000 addetti;

c) comitati di lavoratori che rappresentino, sulla base di firme apposte in calce alla lista, almeno il 3 per cento delle deleghe espresse tra gli occupati nella unità produttiva o amministrativa».

2.4

BASTIANETTO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 5 per cento degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa», con le seguenti: «non inferiore al 10 per cento del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali».

2.6

PUGLIESE E MANZI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 5 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 3 per cento».

2.7

MANZI E PUGLIESE

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine: «o non inferiore al 5 per cento del totale degli iscritti delle Associazioni Sindacali nell'unità produttiva o amministrativa».

2.8

MANZI E PUGLIESE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.9

SPISANI E ZANETTI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.10

LA LOGGIA E SPISANI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «almeno il 5 per cento», con le seguenti: «almeno il 3 per cento».

2.11

PUGLIESE E MANZI

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine: «tale limite minimo non può comunque essere superiore a 20 dipendenti»

2.12

PUGLIESE E MANZI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, il consiglio è composto:

a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da quattro componenti;

b) nelle unità produttive da 51 a 200 addetti, da sei componenti;

c) nelle unità produttive da 201 a 3.000 addetti, da sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;

d) nelle unità produttive con più di 3.000 addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 500, per il numero di addetti superiore a 3.000».

3.2

PUGLIESE E MANZI

Al comma 1 sostituire le parole: «dei contratti collettivi» con le seguenti: «degli accordi fra le parti».

3.3

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. I dirigenti e i quadri possono costituire proprie rappresentanze, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della rispettiva categoria o che abbiano sotto-

scritto per conto dei dirigenti o dei quadri i contratti nazionali applicati nell'impresa o unità amministrativa o che rappresentino almeno il 15 per cento degli appartenenti alle dette categorie.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata, in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa. Per la presentazione delle liste hanno titolo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2; le percentuali indicate in detto articolo sono però rapportate al 20 per cento con riferimento agli appartenenti alla categoria. Ai fini della maggiore rappresentatività di cui all'articolo 9, comma 3, le percentuali indicate vanno riferite agli appartenenti alla categoria».

3.5

SPISANI E ZANETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dirigenti e i quadri possono costituire proprie rappresentanze, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della rispettiva categoria o che abbiano sottoscritto per conto dei dirigenti o dei quadri i contratti nazionali applicati nell'impresa o unità amministrativa o che rappresentino almeno il 15 per cento degli appartenenti alle dette categorie».

3.6

BEDIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze unitarie aziendali».

3.7

LA LOGGIA E SPISANI

Al comma 2 sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine.

3.8

BASTIANETTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa. Per la presentazione delle liste hanno titolo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2; le percentuali indicate in detto articolo sono però rapportate al 20 per cento con riferimento agli appartenenti alla categoria. Ai fini della maggiore rappresentatività di cui all'articolo 9, comma 3, le percentuali indicate vanno riferite agli appartenenti alla categoria».

3.9

BEDIN

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere il comma 1.

4.2 ZACCAGNA E SPISANI

Al comma 4 sopprimere le parole: «nonchè all'Ispettorato del lavoro perchè sovrintenda alle operazioni, ne certifichi l'esito e lo trasmetta al Ministero del lavoro».

4.3 LA LOGGIA E SPISANI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le rappresentanze unitarie aziendali fruiscono di risorse e libertà sindacali destinate loro dai sindacati registrati che hanno concorso all'elezione presentando proprie liste. Ciascun sindacato registrato contribuirà con risorse e libertà sindacali in proporzione agli iscritti rappresentati e comunque in misura tale da consentire alle rappresentanze unitarie aziendali di svolgere pienamente i loro compiti».

5.2 LA LOGGIA E SPISANI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In filiali, uffici o reparti autonomi delle aziende di cui all'art. 1 comma 1, nonché in ogni unità amministrativa definita ai sensi dell'art. 1 comma 2, purchè occupino più di otto dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali, fatte salve le condizioni di maggior favore.

2. Fanno capo alle rappresentanze sindacali aziendali i diritti di informazione, consultazione, parere e proposta previsti dalla legge e da contratti ed accordi collettivi di lavoro, nonché i compiti che ne conseguono in tutti i casi in cui ne siano titolari rappresentanze sindacali di unità produttiva o amministrativa.

3. Per l'espletamento del loro mandato i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti e non retribuiti previsti dagli artt. 23 e 24 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dagli accordi collettivi in vigore, se migliorativi della legge».

6.2

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le associazioni sindacali che risultano destinatarie nelle singole unità produttive o amministrative di un numero di deleghe non inferiore al 3 per cento delle deleghe espresse complessivamente, hanno diritto di convocare assemblee a norma dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Analogo diritto compete, nella fase elettorale, ai comitati di cui all'art. 2, comma 2.

2. Competono ad ognuna delle associazioni di cui al comma 1 i diritti di cui agli articoli 19, 21, 22, 23, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tali diritti vengono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, ai quali vengono assicurate le tutele previste dagli articoli 18, 22 e 24, nonché garantiti permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato, nella misura che verrà determinata dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Ai diritti di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno aggiunti il diritto a percepire le ritenute sindacali sul salario, sull'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità e sui trattamenti pensionistici. Tali diritti sono riconosciuti a tutte le organizzazioni sindacali regolarmente costituite.

4. Le associazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 sono titolari del diritto alla contrattazione nei vari livelli, nazionale, regionale e provinciale».

6.3

BASTIANETTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Salvo clausole più favorevoli le Associazioni Sindacali costituite ai sensi dell'art. 2 della presente legge, hanno diritto di convocare assemblee nell'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro entro i limiti e nelle norme previste dall'art. 20 della legge 300/70».

6.4

MANZI E PUGLIESE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6.6

SPISANI E ZANETTI

Sopprimere il comma 2.

6.7

SPISANI E ZANETTI

Sopprimere il comma 3.

6.9

SPISANI E ZANETTI

Al comma 3, sopprimere la parola: «26».

6.10

SMURAGLIA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le rappresentanze unitarie sono titolari dei diritti di contrattazione e consultazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi».

7.2

PUGLIESE E MANZI

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. La rappresentanza unitaria stipula con il datore di lavoro contratti collettivi aventi efficacia per tutti i lavoratori dipendenti dell'unità produttiva. Assistono le rappresentanze unitarie nelle trattative le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9, nonché quelle che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. La rappresentanza unitaria può, altresì, farsi assistere da esperti, anche scelti tra persone estranee all'unità produttiva. Il contratto collettivo approvato nelle rappresentanze unitarie, è efficace ed applicabile a tutti i lavoratori se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi in un referendum indetto dalla rappresentanza unitaria stessa entro quindici

giorni dalla stipulazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

4. I contratti di cui al comma precedente sono stipulati per iscritto, devono essere applicati, a parità di condizioni, a tutti i lavoratori ai quali si riferiscono e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali, salvo che queste non contengano disposizioni di miglior favore per i lavoratori. Detti contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli per i lavoratori previste da leggi o da contratti collettivi nazionali e territoriali, salvo che la deroga non sia espressamente consentita dalle leggi o dai contratti collettivi derogati.

5. Le norme di legge o di contratto collettivo che prevedono diritti di informazione o consultazione a livello aziendale in favore di rappresentanze sindacali o dei lavoratori comunque costituite, anche nella forma di commissioni miste, trovano applicazione anche in favore del consiglio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6-bis. L'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è abrogato».

7.3

PUGLIESE E MANZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la stipulazione degli accordi decentrati aziendali e di singola amministrazione, le rappresentanze unitarie negoziano col datore di lavoro con l'assistenza delle associazioni sindacali territoriali aderenti a quelle che hanno stipulato i contratti collettivi nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa, unità produttiva o amministrativa e delle associazioni sindacali comunque maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 9 della presente legge».

7.4

BASTIANETTO

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

7.5

SPISANI E ZANETTI

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo, dalle parole: «In ogni caso di disaccordo...» fino alle parole: «...maggioranza assoluta dei votanti».

7.6

MANCONI

Al comma 5 sopprimere gli ultimi due periodi, a partire da «In ogni caso».

7.7

LA LOGGIA E SPISANI

Sopprimere il comma 6.

7.8

SPISANI E ZANETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il contratto collettivo aziendale deve essere sottoposto a referendum entro sette giorni dalla stipula. Nel caso in cui la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi si pronunzi contro, esso perde efficacia fin dal momento della sua conclusione».

7.9

LA LOGGIA E SPISANI

Al comma 6, sostituire le parole: «Su richiesta di un terzo dei lavoratori interessati o dei rappresentanti eletti» con le parole: «Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori interessati o di un terzo dei rappresentanti eletti».

7.10

MANCONI

Al comma 7, sopprimere le parole: «e quando vengano approvati dalla maggioranza assoluta dell'agente contrattuale, composto ai sensi del comma 4».

7.11

BASTIANETTO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I contratti e gli accordi interconfederali, categoriali e territoriali sono privi di effetto se non conseguono la maggioranza dei voti espressi nel referendum di cui al presente articolo.

2. Il referendum è indetto, congiuntamente o disgiuntamente, dalle organizzazioni stipulanti entro dieci giorni dalla stipulazione e deve svolgersi, a cura dei consigli interessati, non oltre il trentesimo giorno dalla sua indizione; il consiglio redige verbale dei risultati del referendum e comunica copia alle organizzazioni che l'hanno indetto e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, il quale ne cura la conservazione e ne consente l'esame a chiunque ne abbia interesse.

3. La consultazione è efficace ai fini del comma 1 quando abbia riguardato la maggioranza assoluta dei lavoratori interessati o abbia avuto svolgimento in almeno i due terzi delle unità produttive o aree interaziendali in cui siano costituiti consigli».

7.0.1

PUGLIESE E MANZI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere l'articolo.

8.2

SPISANI E ZANETTI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

ZACCAGNA E SPISANI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali e provinciali, applicati nell'impresa o unità produttiva o amministrativa e le associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel pubblico impiego rimangono operanti le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e alle circolari attuative della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Successivamente si considerano rappresentativi ai vari livelli i sindacati che abbiano una valida consistenza associativa e un'adeguata consistenza numerica, come previsto dall'articolo 2 della presente legge. Ai fini della rappresentatività a livello nazionale e regionale si tiene conto, per quanto possibile, anche della equilibrata distribuzione sul territorio, nonché dell'effettività, continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli interessi collettivi.

3. Criteri di base per la rilevazione della rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali, nonché dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze unitarie, valutati per ogni singolo livello. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo ai diversi livelli territoriali o di contrattazione, l'associazione deve aver avuto adesioni non inferiore al 3 per cento dei voti validamente espressi oppure deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiori al 3 per cento delle deleghe riferite ai singoli livelli territoriali o di contrattazione».

9.2

BASTIANETTO

Sopprimere il comma 1.

9.3

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Agli effetti delle norme di legge o di regolamento che prevedono il requisito della maggiore rappresentatività di organizzazioni sindacali, tale requisito è sostituito da quello della rappresentatività effettiva di cui al comma 2-bis.

2-bis. È effettivamente rappresentativa l'associazione sindacale che, nelle unità produttive e nelle aree interaziendali nelle quali devono prodursi gli effetti giuridici dell'attività di cui alle norme di legge e regolamentari del comma 2, abbia un numero di iscritti pari almeno al 5 per cento del totale degli iscritti a sindacati oppure abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti espressi nelle elezioni per i consigli unitari».

9.5 (Nuovo testo)

PUGLIESE E MANZI

Al comma 2, sopprimere la parola: «successivamente».

9.6

LA LOGGIA E SPISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si considerano, altresì, maggiormente rappresentative ai diversi livelli le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

9.7

SPISANI E ZANETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si considerano, altresì rappresentative ai vari livelli le organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

9.8

BEDIN

Sopprimere il comma 3.

9.10

MANZI E PUGLIESE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «del totale degli addetti» con le seguenti: «del totale degli iscritti alle associazioni sindacali».

9.12

TAPPARO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I sindacati registrati, al fine di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie a cui il contratto si riferisce, eleggono i propri rappresentanti alle RUN, ciascuno per proprio conto ed in proporzione al numero degli iscritti certificati dal Ministero del Tesoro.

2. Il numero complessivo dei rappresentanti unitari nazionali per ciascuna categoria viene stabilito con appositi accordi fra sindacati registrati presenti nelle singole categorie, le corrispondenti associazioni datoriali ed il Ministero del Lavoro.

3. I rappresentanti nelle RUN che spettano a ciascun sindacato nazionale registrato in base al numero degli iscritti certificati dal Ministero del Lavoro, vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati ai rispettivi congressi nazionali. La rappresentanza si rinnova ogni tre anni.

4. Il contratto o accordo collettivo acquista efficacia vincolante per tutti gli occupati interessati solo in seguito di approvazione referendaria da parte della maggioranza assoluta degli stessi».

9.0.1

LA LOGGIA E SPISANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della presente legge e dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per «unità produttiva» si intende ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo, in cui sia organizzata l'attività di lavoratori per i fini di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, di pertinenza di imprenditori, datori di lavoro privati non imprenditori, nonché di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

9.0.2

PUGLIESE E MANZI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I datori di lavoro, l'INPS ed i Fondi Pensione autonomi hanno l'obbligo di inviare al Ministero del Lavoro gli elenchi delle persone per cui effettuano le trattenute sindacali. Le certificazioni delle iscrizioni avvengono annualmente e sono pubbliche».

10.3

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza, devono essere trasmessi dai datori di lavoro alle Associazioni sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro il numero degli iscritti alle diverse associazioni sindacali. La violazione dei termini di cui sopra rappresenta condotta antisindacale.

2. In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del Lavoro, sulla base dei dati raccolti, certificherà il numero di deleghe per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.

3. I complessivi dati associativi ed elettorali vengono trasmessi al CNEL, che provvede, d'intesa con il Ministero del Lavoro, alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri dei sindacati rappresentativi.

4. La delega di adesione al sindacato ha validità massima di 36 mesi salvo disdetta. La disdetta dell'adesione va comunicata dal lavoratore contemporaneamente all'Associazione sindacale e al datore di lavoro ed ha effetto dal mese successivo a quello di comunicazione».

10.4

BASTIANETTO

Art. 10-bis.

Sopprimere l'articolo.

10-bis.1

DE LUCA

Sostituire i primi due periodi, dalle parole: «Le associazioni», alle altre «di recesso», con i seguenti: «I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'art. 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamente da effettuarsi a cura del datore di lavoro. La facoltà di cui sopra è esercitata con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscano la segretezza del versamento. La cessione è revocabile in qualsiasi momento».

10-bis.2

PELELLA

Sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Il diritto a percepire le ritenute di cui al presente articolo è riconosciuto a tutti i sindacati che abbiano depositato lo Statuto ed ottenuto la registrazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

10-bis.4

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire gli ultimi due periodi, dalle parole: «In ogni caso» fino alla fine con il seguente: «I contratti collettivi stabiliscono le modalità con le quali i lavoratori sono tenuti a confermare periodicamente la cessione di cui al primo periodo in favore delle rispettive associazioni sindacali».

10-bis.5

PELELLA

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

ZACCAGNA E SPISANI

Sopprimere l'articolo.

11.2

LA LOGGIA E SPISANI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con la costituzione della rappresentanza unitaria cessano di esistere tutte le rappresentanze sindacali aziendali già costituite nell'unità produttiva.

1-bis. Tra gli accordi o contratti di cui all'articolo 01, comma 1, rientrano anche quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23 luglio 1993».

11.3

SPISANI E ZANETTI

Al comma 1, aggiungere, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni di cui all'articolo 1 devono effettuarsi entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

11.4

TAPPARO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il Sottosegretario di stato alla sanità CONDORELLI.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Approvazione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto, dei due provvedimenti in titolo, in un testo unificato, predisposto in sede ristretta, rinviato nella seduta del 15 febbraio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che si passerà all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti presentati al testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, già adottato dalla Commissione quale testo base.

Poichè all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, l'articolo viene messo ai voti ed è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il senatore DIONISI, illustrando gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7, ribadisce che la finalità della legge sui trapianti è di garantire non solo coloro che sono in lista d'attesa per il trapianto, ma anche la sensibilità del donatore e dei suoi familiari. Solleva quindi delle perplessità sul concetto giuridico di cadavere come *res nullius* per le implicazioni di carattere etico oltre che giuridico, sottolineando pertanto la necessità di promuovere e sviluppare la cultura della donazione, facendo leva sulle associazioni di volontariato e su una adeguata informazione dei giovani nell'età scolare. Ribadisce l'esigenza di sopperire alla

carezza di organi per i trapianti, incidendo su diversi settori sanitari, disincentivando i viaggi all'estero, promuovendo gli interventi negli ospedali italiani e sollecitando una migliore informazione da parte dei mass media. Dichiara, infine, di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.9.

Il presidente ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 2.9, che intendendo sopprimere i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, recepisce i rilievi contenuti nel parere della 1^a Commissione permanente basati sull'esigenza di garantire la libertà personale di autodeterminazione, che il silenzio-assenso potrebbe compromettere. Non sembra, peraltro, che tale finalità garantista condizioni negativamente il fine solidaristico sotteso al disegno di legge.

Il senatore MANARA, illustrando l'emendamento 2.8, di contenuto identico a quello dell'emendamento 2.9 ribadisce la propria convinzione che sia importante tutelare la libertà di scelta del donatore senza condizionamenti esterni; pertanto, a suo avviso, solo la carta di donazione costituisce la migliore garanzia sia degli interessi del donatore, che di quelli del beneficiario.

Il senatore CARELLA, nell'illustrare l'emendamento 2.10, dichiara di concordare con le osservazioni del Presidente in merito alla necessità di garantire l'autodeterminazione dei soggetti, pur rilevando che l'eventuale soppressione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 ridurrebbe enormemente la portata innovativa della normativa in esame rispetto a quella vigente del 1975. Pertanto la finalità dell'emendamento proposto è di recuperare tutti quei casi in cui, in vita, non sia stata espressa alcuna volontà.

Si apre la discussione sugli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente ALBERTI CASELLATI si dichiara contraria all'emendamento 2.10 in quanto ripristina l'espressione di volontà da parte dei familiari, che già versano in una situazione dolorosa; invita, peraltro, a individuare una soluzione di raccordo fra gli emendamenti 2.10 e 2.8.

Il senatore GREGORELLI si dichiara contrario alla soppressione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, poichè l'innovazione rispetto alla normativa vigente si ridurrebbe sostanzialmente alla previsione di un termine per l'espressione della volontà di donare o di non donare. Dà atto dell'estrema difficoltà di superare le obiezioni sollevate da diverse parti politiche sul silenzio-assenso, che costituisce, a suo avviso, però l'unico strumento per innovare la legislazione dei trapianti.

Il senatore ANDREOLI esprime l'avviso che la mancanza di una norma cogente sulla manifestazione di volontà può incentivare nella maggior parte dei cittadini un atteggiamento di indifferenza per la problematica dei trapianti. Non ritiene condivisibili quindi eccessi di garantismo nei confronti dei defunti, eccessi che possono incidere negativamente sugli interessi dei vivi, in quanto, per la difficoltà di reperire gli organi, molti pazienti muoiono mentre si trovano in lista di attesa per il

trapianto. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento 2.10, che costituisce una soluzione intermedia, in caso di mancata introduzione del silenzio-assenso.

Il senatore SERRA propone il sub-emendamento 2.10/1 all'emendamento 2.10, teso a sostituire l'opposizione scritta con l'approvazione scritta da parte dei parenti, nel caso in cui manchi l'espressione di volontà del soggetto in vita, in modo tale da non limitare le possibilità di accesso ai trapianti.

Il senatore BINAGHI sottolinea l'importanza che l'espressione di volontà favorevole alla donazione avvenga in vita, per non vanificare le finalità della legge, giacchè solo in tal modo è possibile affrontare la situazione delle liste d'attesa per i trapianti d'organo.

La senatrice MODOLO si dichiara contraria alla soppressione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, ribadendo la necessità che sia previsto nella legge l'obbligo di esprimere comunque la volontà rispetto alla donazione.

Il senatore XIUMÈ sottolinea l'importanza di una diffusione capillare della cultura della donazione, esaltando invece la funzione positiva che il trapianto d'organi assolve per salvare molte vite umane.

Il senatore TORLONTANO non condivide la teoria della intangibilità del cadavere, che paradossalmente potrebbe portare al divieto di effettuare le autopsie, unico strumento valido di controllo sui decessi ospedalieri, mentre condivide le perplessità in merito alla inopportunità di coinvolgere nella decisione sulla donazione i familiari del defunto. Ricordata quindi la mancanza in Italia della cultura della donazione, presente negli altri paesi europei, ribadisce la necessità di non far gravare sulla spesa sanitaria costi impropri come quelli, estremamente elevati, delle macchine per le emodialisi.

Il presidente ALBERTI CASELLATI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,50.

Il relatore MARTELLI esprime parere negativo sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.9, 2.8, 2.5, 2.6, e 2.7; il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.10, qualora vengano accolti gli emendamenti 2.8 e 2.9, di identico tenore, soppressivi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, come pure, per analoghe motivazioni, sul sub-emendamento 2.10/1 del senatore Serra.

Il sottosegretario CONDORELLI ribadisce che la finalità dei disegni di legge in esame è di favorire la cultura della donazione, obiettivo che può essere vanificato nel caso in cui la maggior parte dei cittadini non espliciti la manifestazione di volontà per la donazione. Per tale motivo, si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.9, 2.8, 2.5, 2.6 e 2.7, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.10 e sul relativo

sub-emendamento 2.10/1, in caso di soppressione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del testo.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.3.

Sugli emendamenti 2.9 e 2.8, di identico tenore, la senatrice BETTONI BRANDANI dichiara il proprio voto contrario, ritenendo fondate le osservazioni emerse nel corso del dibattito, le quali fanno venire meno, pertanto, la preoccupazione, che ispirava il disegno di legge n. 220, secondo cui in Italia non sussisterebbero le condizioni per l'introduzione del silenzio-assenso.

Posti quindi ai voti, gli emendamenti 2.9 e 2.8 vengono respinti.

Il senatore CARELLA ritira l'emendamento 2.10, riservandosi nel caso di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore SERRA ritira il sub-emendamento 2.10/1.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dichiara preclusi gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.7, i senatori SERRA e MODOLO dichiarano la loro astensione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.7 risulta respinto.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 2, il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda i rilievi contenuti nel parere della 1^a Commissione permanente in merito alla manifestazione di volontà dei minori.

Dopo un breve dibattito sulla questione, la Commissione concorda con la proposta del relatore MARTELLI di rinviare la presentazione di emendamenti in merito in sede di discussione in Assemblea.

Il presidente ALBERTI CASELLATI pone quindi in votazione l'articolo 2, del testo unificato che è accolto senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore SERRA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Mentre il relatore dichiara di rimettersi alla Commissione, il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, ritenendo che sarebbe opportuno disciplinare la figura del coordinatore di trapianti in sede di esame del disegno di legge n. 221 concernente l'organizzazione dei trapianti; invita pertanto il presentatore a ritirarli.

Il senatore SERRA ritira l'emendamento 3.2.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto dalla Commissione, che accoglie poi l'articolo 3 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore SERRA ritira l'emendamento 4.1, riservandosi eventualmente di ripresentarlo in Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'articolo 4 è accolto dalla Commissione senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore DIONISI dà per illustrato l'emendamento 5.1, sul quale il relatore si rimette al rappresentante del Governo, che esprime parere contrario.

Posto quindi ai voti l'emendamento 5.1 risulta respinto.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5 senza modifiche e, parimenti, sono separatamente posti ai voti ed accolti l'articolo 6, senza modifiche, con l'astensione del presidente Alberti Casellati, nonché l'articolo 7 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore SERRA ritira gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Posto ai voti, l'articolo 8 viene accolto senza modifiche. La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 220 e 348, che, convenendo la Commissione stessa, su proposta del presidente Alberti Casellati; assume il seguente titolo: «Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico».

La seduta termina alle ore 14.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 220-348**

**Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi,
tessuti e cellule per il trapianto terapeutico**

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o ND (non donatore)».

2.1 DIONISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche disgiuntamente».

2.2 DIONISI

Sopprimere il comma 3.

2.4 DIONISI

*Al comma 3, sostituire le parole da «positiva» fino alla fine del
comma con le parole: «agli uffici di cui sopra, che provvedono alla rela-
tiva annotazione sulla tessera sanitaria».*

2.3 DIONISI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.9 ALBERTI CASELLATI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.8 MANARA, BRUGNETTINI

All'emendamento 2.10, dopo la parola: «quando» sopprimere la parola: «non» e sostituire la parola: «opposizione» con l'altra: «approvazione».

2.10/1

SERRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di mancata espressione della manifestazione di volontà in vita, il prelievo è consentito quando non intervenga da parte del coniuge, dei figli se di età non inferiore a diciotto anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta».

2.10CARELLA, TORLONTANO, BETTONI BRANDANI,
GREGORELLI

Sopprimere il comma 5.

2.5

DIONISI

Sopprimere il comma 6.

2.6

DIONISI

Al comma 9, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.7

DIONISI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «cellule il» inserire le altre: «direttore generale su proposta del».

3.1

SERRA, MANARA

Al comma 1, dopo la parola: «donatore» sostituire le parole: «in relazione» con le altre: «ed il coordinatore di trapianti di supporto».

3.2

SERRA, MANARA

Art. 4.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università e le scuole medie secondarie svolgono programmi di educazione sanitaria finalizzati all'informazione sulla materia».

4.1

SERRA, MANARA

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «dieci anni».

5.1

DIONISI

Art. 8.

Sopprimere il secondo periodo.

8.1

SERRA, MANARA

Dopo le parole: «decreto del Ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582,» sostituire le parole: «abbia ottenuto l'assenso» con le altre: «non abbia avuto, a seguito di formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta».

8.2

SERRA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE****(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 febbraio 1995.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore RONCHI riformula l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, teso a recepire talune delle istanze emerse durante i lavori del Comitato ristretto.

Il senatore STANISCIÀ, nel ricordare che il Comitato ristretto non è giunto ad alcuna deliberazione e che nessun testo può pertanto essere ritenuto la sintesi dei suoi lavori, ravvisa nell'emendamento 1.1 (nuovo testo) elementi assai diversi dall'impianto del decreto-legge, tali da meritare un attento e ponderato esame. Conviene il senatore GIOVANELLI, che - dopo aver ricordato la necessità di salvaguardare le situazioni di fatto prodotte dall'operatività dei vari decreti-legge succedutisi in materia - richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Concordano con la richiesta di rinvio i senatori GRIPPALDI, TERZI e LASAGNA, secondo i quali il prosieguo dell'iter - visto l'avvicinarsi del termine di scadenza del decreto-legge in esame - potrà essere utilmente dedicato ad offrire al Governo elementi per una reiterazione

conforme il più possibile alle istanze formulate nel dibattito parlamentare.

Non si oppongono alla richiesta di rinvio i senatori CARCARINO e RONCHI, entrambi firmatari dell'emendamento 1.1. (nuovo testo): essi però rivendicano la sua natura non stravolgente del testo in esame, in quanto l'emendamento offre un contributo migliorativo teso a dare una risposta all'esigenza di tutela dell'ecosistema e della salute dei cittadini; quanto nel decreto-legge non corrisponde a tale esigenza, perderà efficacia con l'entrata in vigore della legge di conversione, fatte salve eventuali norme transitorie che in sede parlamentare si ritenesse di introdurre.

Il relatore FANTE concorda con la richiesta di rinvio del seguito dell'esame, necessario ad un'accurata ponderazione delle molteplici implicazioni sottese all'emendamento 1.1 (nuovo testo): esso recepisce talune delle istanze rappresentate da vari Gruppi nel Comitato ristretto, ma ne costituisce solo una delle possibili sintesi. Pertanto, reputa necessario che su tale formulazione si pronunci la Commissione e, in tale visione, si oppone ad una qualsiasi proposta di ritorno in Comitato ristretto.

Il sottosegretario GERELLI esprime l'apprezzamento del Governo per tutte le proposte che in sede parlamentari rappresentino un contributo alla discussione di importanti provvedimenti quale quello all'esame: ricorda che il termine di decadenza del decreto-legge è assai prossimo e che al termine della prossima settimana il Consiglio dei Ministri potrebbe essere chiamato a valutarne la reiterazione; in tal senso il contributo che dalla Commissione potrà pervenire sarà attentamente valutato. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 (nuovo testo), esso avrebbe implicazioni tecniche e politiche assai ampie, di cui è necessario un ponderato esame prima che il Governo possa pronunciarsi: concorda pertanto anch'egli con la proposta di un rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la seduta della Commissione originariamente prevista per domani non avrà più luogo e che, in sua vece, si terrà una seduta del Comitato ristretto sul disegno di legge n. 1328 e sui disegni di legge ad esso connessi.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271**Emendamenti riferiti al decreto-legge**

Sostituire gli articoli 1 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei rifiuti destinati al recupero derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I della direttiva 91/156/CEE, nonché nell'elenco definito dalla Commissione dell'Unione europea ai sensi della citata direttiva, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "attività finalizzate al riutilizzo": le attività di recupero previste dall'allegato II-B della direttiva 91/156/CEE;

c) "rifiuti pericolosi destinati al recupero": i rifiuti pericolosi definiti dalla direttiva 91/689/CEE e dai relativi allegati, destinati ad attività finalizzate al riutilizzo;

d) "rifiuti non pericolosi destinati al recupero": rifiuti non pericolosi individuati dalla direttiva 91/156/CEE destinati ad attività finalizzate al riutilizzo.

3. Le norme vigenti relative ai rifiuti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano ai rifiuti definiti dal comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

4. Le norme vigenti relative ai rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, non sono applicate ai rifiuti non pericolosi destinati al recupero, a condizione che:

a) siano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, precisamente individuati in un elenco con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) gli stabilimenti o le imprese provvedano essi stessi al riutilizzo dei propri rifiuti individuati dalla lettera *a)*;

c) sia comunque rispettata la normativa di tutela ambientale, con particolare riferimento a quella contro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

d) gli stabilimenti o le imprese che provvedono al riutilizzo di rifiuti siano precisamente individuati con comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla regione con apposita scheda informativa, definita dal Ministero dell'ambiente entro 30 giorni e purchè rispettino le prescrizioni per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e la salute definite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'ambiente d'intesa con quello della sanità.

5. Le norme vigenti relative ai rifiuti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni possono non essere applicate ai rifiuti pericolosi destinati al recupero solo a condizione che:

a) siano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, precisamente individuati in apposito elenco, nel quale per ogni tipo di rifiuto sia indicato il valore limite di sostanze pericolose contenute;

b) gli stabilimenti o le imprese che provvedono a tale riutilizzo siano autorizzati dalle regioni in conformità con le norme fissate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, che precisi per ogni tipo di rifiuto pericoloso destinato al recupero:

1) tipo di impianto o di attività in cui è autorizzato il riutilizzo;

2) valore-limite di tutte le emissioni inquinanti significative dell'impianto o delle attività di recupero;

3) le prescrizioni tese ad impedire i danni per la salute e per l'ambiente;

c) gli stabilimenti o le imprese che provvedono a tale recupero siano precisamente individuati con apposita scheda inviata, prima dell'avvio delle attività di recupero, al Ministro dell'ambiente e da questi definita con proprio decreto.

6. I decreti del Ministero dell'ambiente n. 126 del 5 settembre 1994 e n. 12 del 16 gennaio 1995 sono sostituiti dall'entrata in vigore dei decreti previsti dal presente articolo».

1.1 (nuovo testo)

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei rifiuti destinati al recupero derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Le attività relative ai rifiuti destinati al recupero non sono sottoposte alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settem-

bre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che:

- a) si tratti dei rifiuti previsti nell'allegato II (lista verde) del Regolamento 93/259/CEE riportati all'allegato I della presente legge;
- b) che il rifiuto venga effettivamente recuperato con una delle attività di recupero previste dall'allegato II-B della direttiva 91/156/CEE riportate nell'allegato II della presente legge;
- c) che si rispettino gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli successivi tesi a garantire il recupero di energia e materie prime in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente.

ALLEGATO I

A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (*)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

- Rifiuti di oro
- Rifiuti di platino (l'espressione «platino» include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
- di altri metalli preziosi, es.: argento

N.b.: (1) Il mercurio * specificamente escluso come componente di questi metalli

(2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe

I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi:

- Rifiuti e rottami di ghisa
- Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
- Rifiuti e rottami di altri acciai legati
- Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato
- Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frammenti, sia in rotoli che no
- Altri rifiuti e rottami ferrosi
- Lingotti di rottame rifusi
- Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

- Rifiuti e rottami di rame
- Rifiuti e rottami di nichel
- Rifiuti e rottami di alluminio

(*) Per forma «non dispersibile» si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, cenere o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

Rifiuti e rottami di piombo
Rifiuti e rottami di zinco
Rifiuti e rottami di stagno
Rifiuti e rottami di tungsteno
Rifiuti e rottami di molibdeno
Rifiuti e rottami di tantalio
Rifiuti e rottami di magnesio
Rifiuti e rottami di cobalto
Rifiuti e rottami di bismuto
Rifiuti e rottami di cadmio
Rifiuti e rottami di titanio
Rifiuti e rottami di zirconio
Rifiuti e rottami di antimonio
Rifiuti e rottami di manganese
Rifiuti e rottami di berillio
Rifiuti e rottami di cromo
Rifiuti e rottami di germanio
Rifiuti e rottami di vanadio

Rifiuti e rottami di

Afnio

Indio

Niobio

Renio

Gallio

Talio

Rifiuti e rottami di torio e terre rare

Rifiuti e rottami di selenio

Rifiuti e rottami di tellurio

**B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE
E RAFFINAZIONE DI METALLI**

Zinco commerciale solido

Zinco contenente scorie:

Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco
(>90% Zn)

Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco
(>92% Zn)

Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn)

Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (ba-
gni) (>92% Zn)

Cimatura di zinco

Cimatura di alluminio

Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
del rame e dei metalli preziosi

C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

Rifiuti di grafite

Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no

Rifiuti di mica

Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorite contenente, in peso, il 97% o meno di fluoruro di calcio

Rifiuti in silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Includendo ma non limitati a:

Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche

di polimeri di etilene

di polimeri di stirene

di polimeri di cloruro di vinile

Polimerizzati o copolimerizzati

polipropilene

polietilene tereftalato

acrilonitrile copolimero

butadiene copolimero

stirene copolimero

poliammidi

polibutilene tereftalati

policabornati

polifenileni solfuri

polimeri acrilici

paraffine (C₁₀ - C₁₃)

poliuretano (non contenente clorofluorocarbene)

polisiloxalani (siliconi)

polimetil metacrilato

polivinil alcool

polivinile butirrato

polivinile acetato

politereftalati fluorati (teflon, Pte)

Resine o prodotti di condensazione di

resine urea formaldeide

resine fenoli formaldeidi

resine melanine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

Rifiuti e avanzi di carta e cartone:

Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone

Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili)

Altri, includendo ma non limitati a:

- 1) cartoni laminati
- 2) rifiuti o pezzi non assortiti

F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

Vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri di tubi raggio catodici ed altri vetri radioattivi
rifiuti di fibre di vetro

G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica

Rifiuti e rottami di cermets
ceramiche costituite da fibre non elencate altrove

H. RIFIUTI TESSILI

Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo

non cardati
altri

Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo

cascame di lana o di peli fini di animali
altri rifiuti di peli fini di animale
rifiuti di peli grossolani di animale

Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

Rifiuti di filati, inclusi residui di fili
catarzo (seta grossolana)
altri

Corde e rifiuti di lino

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (*cannabis sativa* L.)

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere *Agave*

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (*canapa di Manila* o *Musa textilis* Nee)

Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse

Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte
di fibre sintetiche
di fibre artificiali

Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli
consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
sortiti
altri

I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e
granuli ottenuti da esso
Pneumatici usati
Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)

J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi,
mattonelle, pellets o forme similati
Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di
carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici
non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini;
ciccioli

Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mu-
tamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose

Residui di amido manufatto e residui similari, polpa di barbabi-
tola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o
fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in
forma di pellets

Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pel-
lets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli
animali

Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pel-
lets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degi
animali

Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pel-
lets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime de-
gli animali

Fecci di vino

Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti sia o
non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per gli
animali, non specificati o inclusi altrove

Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento
di sostanze grasse o cera animale o vegetale

Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto

Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati al fine di preservazione

Rifiuti di ossa in midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati

Truciolli di altri rifiuti di cuoio o di composizioni di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

M. ALTRI RIFIUTI

Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che può essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso

Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi

Rifiuti di capelli umani

Rifiuti di pesce

Anodio saldati di coke petrolio e/o bitume

Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (fgd)

Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici

Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone

Rifiuti di paglia

Calcestruzzo in pezzi

Catalizzatori spenti:

Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori

Metalli preziosi prodotti da catalizzatori

Catalizzatori di metalli di transizione

Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali

Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio

Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio

Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfatici ed altri usi

Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specifiche industriali (e.g. Din 4301 e Din 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive

Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina

Carbone attivo spento

Zolfo in forma solida

Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un ph inferiore a 9)

Cloruro di sodio, calcio e potassio
Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti
argento
Macchine fotografiche monouso senza batterie
Carburo di silicio

ALLEGATO II

OPERAZIONI CHE COMPORTANO
UNA POSSIBILITÀ DI RECUPERO

- R1 Recupero o rigenerazione dei solventi
- R2 Riciclo o recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R3 Riciclo o recupero dei metalli o dei composti metallici
- R4 Riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche
- R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R6 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R7 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli olii
- R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli ad una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti.»

1.1

RONCHI, FALQUI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,10.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, C35ª, 0011ª)

Il Presidente MANFROI rivolge brevi parole di saluto ai membri della Commissione.

Previo unanime accordo della Commissione si procede quindi contemporaneamente alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, in urne separate. Risultano eletti Vice Presidenti i senatori ALÒ e CURTO e Segretari i senatori BORGIA e CASILLO.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18,15.

(Assistono alla seduta anche l'avvocato Anelli e i dottori Baraldi, Camarda e Frascione).
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Vengono introdotti il Prof. Giorgio Alpi e la Dott.ssa Luciana Alpi.

Il presidente MENSORIO ringrazia vivamente i coniugi Alpi per la loro presenza ed introduce brevemente i lavori, dopo aver rinnovato loro la più viva partecipazione del Parlamento per il lutto che li ha colpiti.

I coniugi ALPI espongono le circostanze della morte della loro figlia Ilaria e raccontano i loro tentativi per fare piena luce sulla vicenda.

Successivamente intervengono i commissari MERIGLIANO, BERGAMO, AGNALETTI, GRASSI, GREGORELLI, GRITTA GRAINER, PROVERA, OLIVO, BRUNETTI e FALQUI. Volta per volta i coniugi ALPI rispondono a domande dell'oratore intervenuto.

Il presidente MENSORIO ringrazia nuovamente i coniugi Alpi per la loro presenza ed esprime loro l'ammirazione della Commissione per l'impegno posto nella ricerca della verità.

La seduta termina alle ore 20,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1380) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, si conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, che propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario BIANCO esprime la riserva del Governo sulle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con l'articolo 2-bis,

che risultano viziate da illegittimità comunitaria, esponendo il paese a sanzioni finanziarie.

Concorda il presidente PERLINGIERI, che propone di esprimere un parere favorevole, integrato da un rilievo circa la compatibilità dell'articolo 2-bis alle normative comunitarie vigenti in materia.

Conviene la Sottocommissione.

(48) FERRARI Francesco e CAMO - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore GUBBINI illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo, rilevandone l'accentuato impianto centralistico nelle competenze amministrative, con particolare riguardo al disegno di legge n. 403. Ricorda, in proposito, che in esito al referendum celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, le competenze prevalenti per il settore dell'agricoltura, e per i settori connessi, avrebbero dovuto essere trasferiti alle regioni, anche in conformità all'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole, a condizione che l'eventuale testo unificato dei disegni di legge, o comunque l'articolato che sarà assunto come testo base dalla Commissione di merito, sia formulato in modo da garantire le necessarie competenze delle regioni.

Il sottosegretario BIANCO considera fondate le obiezioni del relatore.

Il presidente PERLINGIERI condivide la proposta del relatore, con la riserva di acquisire un testo riformulato da parte della Commissione di merito. Propone, inoltre, di esprimere un rilievo circa il mancato coinvolgimento di rappresentanze delle associazioni dei consumatori negli organismi nazionali competenti in materia.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, con la condizione esposta dal relatore e l'osservazione formulata dal Presidente.

(715) ROBUSTI - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole condizionato, in parte contrario)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Il senatore Guido DE MARTINO esprime perplessità sull'articolo 3, inerente alla commissione che si propone di istituire.

In proposito il presidente PERLINGIERI trova incongrua la previsione di un'intesa tra Ministri e Corte dei conti, ritenendo preferibile una potestà di nomina distinta da parte di ciascuno di tali organi.

Il sottosegretario BIANCO considera superflua la disposizione di cui all'articolo 3, poichè la commissione di cui si tratta è già istituita e operante. Formula un'obiezione di legittimità costituzionale, inoltre, sull'articolo 2, comma 2, che prospetta una sorta di consolidamento dei debiti in questione, in danno dei creditori. Si dovrebbe prevedere, al riguardo, quanto meno il consenso del debitore.

A tale ultimo riguardo interviene il senatore FIEROTTI, che condivide l'obiezione del rappresentante del Governo, ricordando che in proposito vi è già un ampio contenzioso.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole a condizione che sia modificato l'articolo 3, nel senso indicato dal Presidente, preventivamente verificandone l'attualità. Si pronuncia in senso contrario in ordine all'articolo 2, comma 2; ritiene, infine, di non avere alcunchè da osservare sulle restanti parti del disegno di legge.

(1039) FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce la senatrice BEDONI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Concorda il sottosegretario BIANCO.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(384) MANCUSO ed altri - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri - Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione: in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 987; favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 384, 490 e 552)

Il relatore ELLERO rileva che la fattispecie individuata nel terzo capoverso dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 987, d'iniziativa del Governo, non risponde al canone di tassatività, corollario del principio di legalità in materia penale prescritto dall'articolo 25 della Costituzione. La stessa questione, in forma attenuata, si propone anche in riferimento agli altri disegni di legge: in ogni caso, infatti, la fattispecie incriminatrice deve rispondere a requisiti di certezza e comprensibilità, tenendo conto dei fenomeni concreti ai quali si riferisce.

Sulla questione sollevata dal relatore interviene il presidente PERLINGIERI, che prospetta la possibilità di adottare un parametro di riferimento certo per la determinazione del tasso usurario, tenendo conto ad esempio del tasso di sconto, e applicandovi un incremento percentuale.

La Sottocommissione, quindi, accogliendo la prospettazione del relatore, esprime un parere contrario sull'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, del disegno di legge n. 987, contrario al principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto delinea una fattispecie incriminatrice incerta. Sono accolte altresì le osservazioni, attinenti al medesimo argomento, esposte dal relatore in ordine all'insieme dei disegni di legge.

(717) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(718) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(861) Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(863) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(864) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(998) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1259) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1269) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1188) FALQUI ed altri - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse

(Parere alla 10ª Commissione: seguito dell'esame e rimessione alla sede plenaria)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice BRICCARELLO rileva che l'utilizzazione transitoria delle aree in questione a favore di cooperative e di altre associazioni,

anche in riferimento alla funzione sociale della proprietà, prevista dall'articolo 42 della Costituzione, non risponde completamente alla garanzia costituzionale dello stesso diritto proprietario, comprimendone alcune facoltà essenziali. In particolare, l'ipotesi di comodato gratuito, senza una interlocuzione effettiva con il proprietario, e in assenza di sufficienti garanzie procedurali, risulta di dubbia legittimità costituzionale. Va osservato, inoltre, che dalla normativa proposta si desume una notevole lesione dell'autonomia degli enti locali, costituzionalmente protetta, in materia di disciplina urbanistica. Ulteriori riserve, infine, suscitano le disposizioni in materia di ricorsi giurisdizionali, con particolare riferimento al principio del doppio grado di giurisdizione, fissato in Costituzione per la giustizia amministrativa.

Il presidente PERLINGIERI considera pertinenti i rilievi formulati dalla relatrice, con particolare riferimento alla carenza di sufficienti garanzie procedurali per il proprietario, alla deroga alle competenze in materia urbanistica e al doppio grado di giurisdizione nelle controversie proprie della giustizia amministrativa.

Il senatore Guido DE MARTINO dissente dalla interpretazione critica resa dalla relatrice, ritenendo che le norme in esame non contrastino con la tutela del diritto di proprietà.

La RELATRICE conferma la propria opinione.

Il presidente PERLINGIERI osserva che anche il principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione, è coinvolto nella normativa in esame, che potrebbe condizionare negativamente la ripresa di attività industriali nelle aree in questione.

Ad avviso del senatore Guido DE MARTINO, le disposizioni di cui si tratta non comportano comunque alcuna restrizione al diritto di proprietà, tale da chiamare in causa i principi costituzionali.

Il presidente PERLINGIERI prospetta l'opportunità di formulare un parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato in conformità alle osservazioni critiche espresse dalla relatrice.

Il senatore MARCHETTI ritiene preferibile un esame più approfondito del testo, che potrebbe essere riformulato dalla stessa Commissione di merito: in tal caso, il parere dovrebbe essere reso su una ipotesi normativa maggiormente elaborata.

Il presidente PERLINGIERI avverte che il termine per la espressione del parere è ridotto, in forza della dichiarazione d'urgenza ex articolo 77 del Regolamento.

Su richiesta del senatore MARCHETTI, l'esame del disegno di legge viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

25° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1264B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(1396) Deputato MASI: Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 3ª Commissione:

(861) Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(863) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(864) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

alla 9ª Commissione:

(48) FERRARI Francesco e CAMO: Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro - alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie: rinvio dell'emissione del parere.

(403) BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro - alimentari: rinvio dell'emissione del parere.

(840) CUSUMANO ed altri: Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari: rinvio dell'emissione del parere.

(1007) ROBUSTI: Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari: rinvio dell'emissione del parere.

(1226) RECCIA e MONTELEONE: Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura: rinvio dell'emissione del parere.

(515) **MANIERI e ALÒ: Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi:** rinvio dell'emissione del parere.

alla 10^a Commissione:

(1188) **FALQUI ed altri: Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento):** parere favorevole con osservazioni.

(696) **DIANA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi:** parere contrario.

(929) **BOSCO ed altri: Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990:** parere contrario.

(932) **TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:** rinvio dell'emissione del parere.

(1143) **BALDELLI ed altri: Disciplina della subfornitura industriale:** rinvio dell'emissione del parere.

(1138) **BAGNOLI ed altri: Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:** rinvio dell'emissione del parere.

alla 13^a Commissione:

(1328) **Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata:** rinvio dell'emissione del parere.

ISTRUZIONE (7°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(696) DIANA ed altri: *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi:* parere favorevole;

(929) BOSCO ed altri: *Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990:* parere favorevole;

(1138) BAGNOLI ed altri: *Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:* parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Lombardi Cerri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse;

(1330) TABLADINI ED ALTRI. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari: Parere su testo unificato: rinvio dell'emissione del parere

(1304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale: rinvio dell'emissione del parere

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(1188) FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*): parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Giovedì 23 febbraio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

III. Esame dei disegni di legge:

- RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).

- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatorio edilizio (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatorio edilizio (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

III. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 febbraio 1995, ore 13

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 23 febbraio 1995, ore 9

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- CUSUMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).

- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (1039).
- ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715).
- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI e ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti in sede di attuazione della legge 19 luglio 1990, n. 277, in materia di garanzie alle cooperative agricole.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati (978).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 febbraio 1995, ore 8,45

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA. - Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali (1320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. — Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
 - DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
-

